Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 106° — Numero 230

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 13 settembre 1965 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TEL. 650-139 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio	Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, Via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 giugno 1965, n. 1046.

Istituzione di un posto di professore di ruolo convenzionato da destinare all'insegnamento di una materia del corso di laurea in Scienze politiche presso la Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Torino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvati e resi esecutivi la convenzione e lo atto aggiuntivo annessi stipulati in Torino rispettivamente in data 4 dicembre 1964 ed 8 aprile 1965 per il finanziamento di un posto di professore di ruolo presso la Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Torino.

Art. 2.

E' istituito, ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore di ruolo da destinare all'insegnamento di una materia del corso di laurea in Scienze politiche in aggiunta a quelli indicati per la Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Torino nella tabella *d*) annessa al predetto testo unico e successive modificazioni.

Art. 3.

Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza ovvero vengano meno, in tutto o in parte, per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente articolo sarà senz'altro soppresso con la conseguente cessazione dal servizio del titolare, salvo eventuali responsabilità che potranno derivare agli enti sovventori dal mancato adempimento, nei casi previsti dalle leggi vigenti in materia di obbligazioni.

Art. 4.

I versamenti dei contributi previsti dalla convenzione verranno fatti affluire allo stato di previsione dell'entrata al capitolo ed all'articolo propri dell'esercizio nel quale sarà nominato il titolare del posto ed ai capitoli ed articoli corrispondenti per gli esercizi successivi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 giugno 1965

SARAGAT

GUI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 settembre 1965
Atti del Governo, registro n. 196, foglio n. 105. — VILLA

Repertorio n. 390

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO

Convenzione tra l'Università degli studi di Torino, il comune di Torino, la provincia di Torino e la Cassa di risparmio di Torino per la istituzione di una cattedra per l'insegnamento di una materia del corso di laurea in Scienze politiche presso l'Università degli studi di Torino.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno millenovecentosessantaquattro, addì quattro del mese di dicembre in Torino nella sala delle adunanze della Università degli studi di Torino, via G. Verdi, 8. Innanzi a me dott. Adolfo Lolli, direttore di sezione e funzionario delegato con decreto rettorale in data 31 gennaio 1962 a redigere e a ricevere gli atti e i contratti per conto dell'Amministrazione universitaria in conformità del disposto dell'articolo 129 del regolamento generale universitario approvato con regio decreto 6 aprile 1924, n. 674, omessa la presenza dei testimoni, avendovi le parti rinunciato, con il mio consenso, sono personalmente comparsi i signori:

Allara prof. Mario, nato a Torino il giorno 8 agosto 1902 e residente in Torino, via Cosseria, 11, nella sua qualità di rettore e legale rappresentante della Università degli studi di Torino, assistito dal direttore amministrativo dott. Ivo Mattucci, a quest'atto autorizzato con delibera del Consiglio di amministrazione dell'Università degli studi di Torino in data 23 novembre 1964;

Jona prof. Luciano, nato a Chieri il giorno 24 marzo 1897 e residente in Torino, corso Vittorio Emanuele, 61, nella sua qualità di assessore anziano del comune di Torino, a quest'atto autorizzato con deliberazione del Consiglio comunale in data 21 settembre 1964 ed approvata dalla Giunta provinciale amministrativa in data 13 ottobre 1964;

Grosso prof. Giuseppe, nato a Torino il 24 luglio 1906, e residente in Torino, corso Lecce n. 57, nella sua qualità di presidente della Giunta provinciale di Torino, a quest'atto autorizzato con deliberazione del Consiglio provinciale in data 28 luglio 1964 ed approvata dalla Giunta provinciale amministrativa in data 13 agosto 1964;

Ricaldone prof. Paolo, nato a Mirabello Monf. il giorno 9 maggio 1885 e residente in Torino, corso Massimo d'Azeglio n. 10, nella sua qualità di presidente del Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio di Torino, assistito dal dott. Angelo Colombo, direttore generale della Cassa di Risparmio di Torino, a quest'atto autorizzato con deliberazione del Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio, in data 21 ottobre 1964.

I detti comparenti della cui identità e capacità giuridica io ufficiale rogante sono certo, dichiarano di avere piena conoscenza delle deliberazioni suindicate, che, per loro espressa volontà e con il mio consenso, non vengono lette e vengono allegate in copie autentiche al presente atto, rispettivamente sotto la lettera *A*), *B*), *C*), e *D*).

Premesso:

che presso l'Università degli studi di Torino esiste attualmente un corso di laurea in Scienze politiche annesso alla Facoltà di giurisprudenza;

che lo studio delle scienze politiche ha ormai raggiunto una autonoma configurazione sia nei confronti delle discipline giuridiche che di quelle economiche, per cui il comune di Torino, la provincia di Torino e la Cassa di risparmio di Torino hanno deliberato di promuovere, mediante versamento rispettivamente di 3/8, 3/8 e 2/8 il finanziamento di una cattedra per l'insegnamento di una materia nel corso di laurea in Scienze politiche;

che il Consiglio della Facoltà di giurisprudenza, con deliberazioni del 15 febbraio 1964 e 30 novembre 1964, il Consiglio di amministrazione dell'Università con deliberazione in data 23 novembre 1964, il Senato accademico con deliberazione del 21 ottobre 1964 hanno esaminato ed approvato entro i limiti delle rispettive competenze, la proposta per la istituzione mediante convenzione, di una cattedra per l'insegnamento di una materia nel corso di laurea in Scienze politiche.

Tutto ciò premesso

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1.

La Provincia, la Città e la Cassa di risparmio di Torino, affinchè venga istituita una cattedra di ruolo da destinarsi a una materia del corso di laurea in Scienze politiche, il che concorrerà a favorire la formazione della Facoltà di Scienze politiche presso l'Università di Torino, si impegnano a versare nelle rispettive quote di tre ottavi ciascuna la Provincia e la città di Torino, e di due ottavi la Cassa di risparmio all'Università medesima, i seguenti contributi da destinare al finanziamento del posto di professore di ruolo da istituire a tale uopo a norma degli articoli 63 e 100 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

a) L. 4.600.000 (lire quattromilioniseicentomila) pari all'importo del costo medio per trattamento economico di attività, a qualsiasi titolo di un professore universitario di ruolo;

b) L. 920.000 (lire novecentoventimila) pari al 20 % del contributo di cui alla lettera *a*) per la copertura degli oneri inerenti ai trattamenti di quiescenza e previdenza che possano eventualmente spettare al titolare del cennato posto nei casi previsti dalle vigenti disposizioni, ovvero nell'ipotesi di cessazione dal servizio conseguente al verificarsi di una delle condizioni previste dal successivo art. 6, nonchè per rimborso dell'onere a carico dello Stato, per il trattamento di assistenza sanitaria.

Art. 2.

I contributi di cui al precedente art. 1 debbono essere versati alla Università di Torino in unica soluzione all'atto della nomina o del trasferimento del titolare del posto e successivamente entro il mese di novembre di ciascun anno.

Art. 3.

Qualora, a seguito di miglioramenti economici o di carriera disposti dallo Stato, il costo medio di un professore universitario di ruolo risulti per trattamento economico di attività a qualsiasi titolo, di importo superiore a quello indicato nella lettera *a*) del precedente art. 1, la Provincia, la Città e la Cassa di risparmio di Torino, si obbligano ad elevare ciascuna proporzionalmente ed in corrispondenza il relativo contributo, in misura non inferiore alla spesa effettiva per il mantenimento del posto.

Nel caso in cui siano adottati provvedimenti che comportino maggiori oneri allo Stato per i trattamenti di quiescenza e di previdenza a favore dei professori universitari, gli enti predetti si impegnano, altresì, ad adeguare proporzionalmente ed in corrispondenza, l'aliquota del 20 % indicata nello art. 1, lettera *b*).

L'aumento dei contributi suindicati avrà effetto dalla stessa data dalla quale decorreranno i miglioramenti di cui al presente articolo.

Art. 4.

L'Università di Torino, per l'attuazione di quanto convenuto nei precedenti articoli, è tenuta a versare allo Stato l'importo lordo degli assegni effettivamente corrisposti al titolare del posto di ruolo istituito con la presente convenzione.

L'Università di Torino verserà altresì annualmente allo Stato, con esonero da ogni altro obbligo e responsabilità, la somma prevista dal precedente art. 1, comma *b*), per gli effetti suindicati e le eventuali maggiorazioni previsti dall'articolo 3, secondo comma.

Art. 5.

La presente convenzione ha la durata di anni venti dalla decorrenza della nomina e del trasferimento del primo titolare della cattedra in oggetto e si riterrà tacitamente rinnovata di venti anni in venti anni qualora non venga disdetta mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno un anno prima della sua scadenza.

Art. 6.

La presente convenzione si intende decaduta:

a) qualora venga disdetta nei modi previsti dall'art. 5;

b) se vengano a cessare in tutto o in parte, per qualsiasi motivo ed in qualsiasi momento, i contributi in essa previsti;

c) se non vengano aumentati i predetti contributi a norma del precedente art. 3.

Al verificarsi di una delle anzidette condizioni, il posto di professore di ruolo si intenderà senz'altro soppresso, ed il relativo titolare cesserà immediatamente dal servizio.

Art. 7.

La presente convenzione si intende subordinata all'approvazione da parte del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 8.

Il presente atto, stipulato nell'interesse esclusivo dell'Università degli studi di Torino, sarà registrato in esenzione della relativa tassa ai sensi dell'art. 45 della legge 24 luglio 1962, n. 1073.

E' richiesto io ufficiale rogante, ho ricevuto il presente atto, scritto da persona di mia fiducia, sotto la mia direzione, e l'ho letto ai comparenti i quali, a mia richiesta, lo dichiarano conforme alla loro volontà ed in conferma, meco lo sottoscrivono in calce, firmando anche nel margine i fogli non contenenti le firme finali.

L'atto consta di numero tre fogli scritti su numero otto facciate.

Firmato in originale:

Mario ALLARA - Luciano JONA - Paolo RICALDONE - Giuseppe GROSSO - Angelo COLOMBO - Ivo MATTUCCI

Adolfo Lolli, ufficiale rogante

Registrato a Torino, addì 7 dicembre 1964, n. 1358, volume 34 atti pubblici amministrativi. Esatte lire: esente.

Per il direttore, il capo reparto direttore di cl. 2ª: VIARENGO

La presente copia, redatta in carta libera, con la riproduzione degli allegati, è conforme all'originale ed è firmata per ogni singolo foglio.

Torino, addì 10 dicembre 1964

L'ufficiale rogante: Adolfo Lolli

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
GUI

Repertorio n. 415

REPUBBLICA ITALIANA

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO

Atto aggiuntivo a modifica della convenzione per l'istituzione di un posto di professore di ruolo per il corso di laurea in Scienze politiche.

L'anno millenovecentosessantacinque, addì otto del mese di aprile in Torino, nella sala delle adunanze della Università degli studi di Torino, via G. Verdi n. 8, innanzi a me dott. Adolfo Lolli, direttore di sezione nella Università di Torino e funzionario delegato con decreto rettorale in data 31 gennaio 1962 a redigere e a ricevere gli atti e i contratti per conto della Amministrazione universitaria in conformità al disposto dell'art. 129 del regolamento generale universitario approvato con regio decreto 6 aprile 1924, n. 674, omessa la presenza dei testimoni avendovi le parti rinunciato con il mio consenso, sono personalmente comparsi i signori:

Allara prof. Mario, nato a Torino il giorno 8 agosto 1902 e residente in Torino, nella sua qualità di rettore e legale rappresentante dell'Università degli studi di Torino, assistito dal dott. Ivo Mattucci, direttore amministrativo della Università stessa, a questo atto autorizzato con deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'Università degli studi di Torino in data 18 marzo 1965;

Grosso prof. Giuseppe, nato a Torino il 24 luglio 1906, nella sua qualità di sindaco della città di Torino, a quest'atto autorizzato con deliberazione del Consiglio comunale in data 16 marzo 1965 ed approvato dalla Giunta provinciale amministrativa in data 30 marzo 1965;

Borgogno sig. Elio, nato a Torino il 29 agosto 1934, nella sua qualità di assessore anziano della Giunta provinciale di

Torino a questo atto autorizzato con deliberazione del Consiglio provinciale in data 22 marzo 1965 ed approvato dalla Giunta provinciale amministrativa in data 1° aprile 1965;

Bovetti on. avv. Giovanni, nato a Mondovì il 7 febbraio 1901 nella sua qualità di presidente del Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio di Torino assistito dal dottor Angelo Colombo, direttore generale della Cassa di risparmio di Torino a questo atto autorizzato con deliberazione del Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio di Torino in data 16 marzo 1965.

I detti comparenti, della cui identità e capacità giuridica, io, ufficiale rogante sono certo, dichiarano di avere piena conoscenza delle deliberazioni suindicate che, per loro espressa volontà, e con il mio consenso, non vengono lette e vengono allegate in copie autentiche al presente atto rispettivamente sotto la lettera *A*), *B*), *C*) e *D*).

Premesso:

A) che in data 4 dicembre 1964, con numero di repertorio 390 è stata stipulata in Torino la convenzione fra la Università degli studi di Torino, il comune di Torino, la provincia di Torino e la Cassa di risparmio di Torino per la istituzione di un posto di professore di ruolo da destinarsi ad una materia del corso di laurea in Scienze politiche al fine di favorire la formazione della Facoltà di Scienze politiche presso la Università degli studi di Torino;

B) che il Ministero del tesoro, nel prendere in esame la convenzione di cui alla precedente lettera *A*) ha rilevato che il testo dell'art. 3 non risulta conforme al corrispondente articolo dello schema della convenzione tipo predisposto dal Ministero della pubblica istruzione, in quanto:

a[1]) l'art. 3 dello schema di convenzione-tipo predetto stabilisce che, qualora a seguito di miglioramenti economici o di carriera disposti dallo Stato, il costo medio di un professore universitario di ruolo risulti per trattamento economico di attività, a qualsiasi titolo, di importo superiore a quello indicato nella convenzione stessa, l'Ente sovventore è tenuto ad elevare il relativo contributo fino ad adeguarlo al nuovo costo medio e, di conseguenza ed in proporzione, anche quello da destinare alla costituzione dello speciale fondo per l'eventuale trattamento di cessazione dal servizio del titolare del posto convenzionato, mentre l'art. 3 della convenzione in oggetto prevede solo l'obbligo, da parte degli Enti sovventori, di integrare l'anzidetto contributo in misura non inferiore alla spesa effettiva per il mantenimento del titolare del posto stesso;

b[1]) non viene nell'articolo stesso, previsto l'obbligo di integrare lo speciale fondo per l'eventuale trattamento di cessazione dal servizio del titolare del posto convenzionato;

C) che in conseguenza di quanto sopra il Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale per la istruzione universitaria, con nota del 4 marzo 1965, Divisione I, pos. 23, pag. n. 1379, ha fatto presente la necessità della stipulazione di un apposito atto aggiuntivo inteso a modificare la convenzione di cui trattasi, nel senso indicato dal Ministero del tesoro.

Tutto ciò premesso

si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo unico.

Al testo dell'art. 3 della convenzione citata in premessa e stipulata in data 4 dicembre 1964 è sostituito il testo seguente:

« Qualora, a seguito di miglioramenti economici o di carriera disposti dallo Stato, il costo medio di un professore universitario di ruolo risulti per trattamento economico di attività, a qualsiasi titolo, di importo superiore a quello indicato nella lettera *a*) del precedente art. 1, la provincia di Torino, la città di Torino e la Cassa di risparmio di Torino, si obbligano ad elevare ciascuno in misura proporzionale alla rispettiva quota, il relativo contributo fino ad adeguarlo al nuovo costo medio, e conseguentemente, ed in proporzione, anche il contributo di cui alla lettera *b*) dello stesso art. 1.

Nel caso in cui siano adottati provvedimenti che comportino maggiori oneri allo Stato per i trattamenti di quiescenza e di previdenza a favore dei professori universitari, gli Enti predetti si impegnano, altresì, ad adeguare proporzionalmente ed in corrispondenza, l'aliquota del 20 % indicata nell'art. 1, lettera *b*).

L'aumento dei contributi suindicati avrà effetto dalla stessa data dalla quale decorreranno i miglioramenti di cui al presente articolo ».

E richiesto, io, ufficiale rogante, ho ricevuto il presente atto, scritto da persona di mia fiducia sotto la mia direzione e l'ho letto ai comparenti i quali, a mia richiesta, lo dichiarano conforme alla loro volontà ed in conferma meco lo sottoscrivono.

Il presente atto, stipulato nell'interesse esclusivo dell'Università degli studi di Torino, sarà registrato in esenzione della relativa tassa ai sensi dell'art. 45 della legge 24 luglio 1962, n. 1073.

L'atto consta di numero due fogli, scritti su numero 6 facciate.

F.to in originale:
Mario ALLARA - Giuseppe GROSSO - Elio BORGOGNO - Giovanni BOVETTI Angelo COLOMBO - Ivo MATTUCCI

Adolfo Lolli, ufficiale rogante

Registrato a Torino, addì 9 aprile 1965, n. 1084, vol. 35, atti pubblici amministrativi. Esatte lire: esente.

p. Il direttore, il capo reparto, il direttore di 2ª cl.:
VIARENGO

Torino, 9 aprile 1965

p. c. c. L'ufficiale rogante: Adolfo Lolli

La presente copia, redatta in carta libera ad uso interno amministrativo, è conforme all'originale ed è firmata in ogni singolo foglio. Vi sono unite le copie autentiche degli allegati.

Torino, 9 aprile 1965

L'ufficiale rogante: Adolfo Lolli

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
GUI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 giugno 1965, n. 1047.

Assoggettamento alla tutela della pubblica Amministrazione della ricerca, estrazione ed utilizzazione di tutte le acque sotterranee in alcuni Comuni della provincia di Forlì.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 94 del testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con decreto reale 11 dicembre 1933, n. 1775, col quale il Governo della Repubblica è autorizzato a stabilire i comprensori nei quali la ricerca, l'estrazione e l'utilizzazione di tutte le acque sotterranee sono soggette alla tutela della pubblica Amministrazione;

Ritenuta la necessità di dichiarare soggetti alla tutela della pubblica Amministrazione i territori indicati nella parte dispositiva del presente decreto;

Visto il voto 13 marzo 1964, n. 449, del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto col Ministro per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 94 del testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con decreto reale 11 dicembre 1933, n. 1775, la ricerca, l'estrazione e l'utilizzazione di tutte le acque sotterranee sono soggette alla tutela della pubblica Amministrazione nel territorio dei comuni di Riccione, Cattolica, Misano Adriatico e San Giovanni in Marignano (provincia di Forlì).

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 giugno 1965

SARAGAT

MORO — MANCINI — FERRARI AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 settembre 1965
Atti del Governo, registro n. 196, *foglio n.* 111. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 luglio 1965, n. **1048.**

Assegnazione alla Facoltà di architettura del Politecnico di Milano di un posto di professore di ruolo per l'insegnamento di « *Storia dell'arte e storia e stili dell'architettura* » anzichè per l'insegnamento di « Elementi di architettura e rilievo dei monumenti ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 1961, n. 302, e successive modificazioni, con il quale sono stati assegnati alle varie Facoltà universitarie, con effetto dall'anno accademico 1961-62, i centoventi nuovi posti di professore di ruolo istituiti, per l'anno accademico medesimo, con la legge 5 marzo 1961, n. 158;

Visto il verbale dell'adunanza del 13 maggio 1965 della Facoltà di architettura del Politecnico di Milano, nella quale la Facoltà stessa ha proposto che il posto di professore di ruolo assegnatole, con il citato decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 1961, n. 302, per l'insegnamento di « Elementi di architettura e rilievo dei monumenti » venga trasferito all'insegnamento di « Storia dell'arte e storia e stili dell'architettura »;

Ritenuta l'opportunità, nel superiore interesse degli studi, dell'accoglimento della proposta della predetta Facoltà di architettura;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Il precitato decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 1961, n. 302, è parzialmente rettificato nel senso che il posto già assegnato alla Facoltà di architettura del Politecnico di Milano per l'insegnamento di « Elementi di architettura e rilievo dei monumenti » viene destinato alla Facoltà stessa per l'insegnamento di « Storia dell'arte e storia e stili dell'architettura ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 luglio 1965

SARAGAT

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 settembre 1965
Atti del Governo, registro n. 197, *foglio n.* 13. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 agosto 1965, n. **1049.**

Varianti al decreto presidenziale 28 luglio 1961, n. 922, quale risulta modificato dal decreto presidenziale 6 luglio 1964, n. 659, per la dichiarazione di pubblica utilità di opere da costruirsi dalla Marina militare nel comune di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visti gli articoli 11 e 13 della legge 25 giugno 1865, n. 2359;

Vista la legge 18 dicembre 1897, n. 5188, che reca modifiche alla legge anzidetta;

Visto il decreto presidenziale 28 luglio 1961, n. 922, modificato con decreto presidenziale 6 luglio 1964, numero 659, relativo alla dichiarazione di pubblica utilità di opere da costruirsi dalla Marina militare nel territorio del comune di Roma;

Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

Articolo unico.

Il termine previsto dall'art. 2, primo comma, del decreto presidenziale 28 luglio 1961, n. 922, già prorogato col decreto presidenziale 6 luglio 1964, n. 659, di cui alle premesse, è ulteriormente prorogato di ventiquattro mesi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato ad Antagnod, addì 11 agosto 1965

SARAGAT

ANDREOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 settembre 1965
Atti del Governo, registro n. 197, *foglio n.* 14. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 aprile 1965, n. **1050.**

Erezione in ente morale dell'Associazione « Casa della Provvidenza - Camposampiero », con sede in Pistoia.

N. 1050. Decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'Associazione « Casa della Provvidenza - Camposampiero », con sede in Pistoia, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Con lo stesso decreto, la predetta Associazione viene autorizzata ad accettare la donazione, da parte della Società a r. l. per la gestione della « Casa della Provvidenza - Camposampiero » di Pistoia, di un fabbricato di tre piani, sito in Pistoia, località Fornaci, via Antonelli n. 233 e distinto al catasto fabbricati dello stesso Comune alla sezione *G*, particelle 245 e 246, di una chiesetta-oratorio situata nella medesima località, nonchè di quattro appezzamenti di terreno, siti sempre in località Fornaci e distinti al nuovo catasto terreni al foglio n. 185, mappali 57, 58, 59, 337, 338, 483, 505, 70, 336, 332 e 335, porzione *B*, 269-*B* e 271-*B*.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 settembre 1965
Atti del Governo, registro n. 196, *foglio n.* 110. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 luglio 1965, n. **1051.**

Autorizzazione al Gruppo speleologico salentino « Pasquale De Lorentiis », con sede in Maglie (Lecce), ad acquistare una zona di terreno.

N. 1051. Decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, il Gruppo speleologico salentino « Pasquale De Lorentiis », con sede in Maglie (Lecce), viene autorizzato ad acquistare una zona di terreno di circa mq. 300, al prezzo convenuto di L. 400 il mq., facente parte del fondo denominato « Pile » in agro di Diso, contrada « Zinzulusa » al fine di costruirvi un rifugio.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 settembre 1965
Atti del Governo, registro n. 196, *foglio n.* 108. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° agosto 1965, n. **1052.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia della B.M.V. Immacolata nel comune di Spinea (Venezia).

N. 1052. Decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Treviso in data 24 giugno 1964, integrato con due dichiarazioni rispettivamente del 24 giugno 1964 e 13 marzo 1965, relativo all'erezione della Parrocchia della B.M.V. Immacolata in frazione Crea del comune di Spinea (Venezia).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 settembre 1965
Atti del Governo, registro n. 196, *foglio n.* 118. — VILLA

AVVISO DI RETTIFICA

Nel decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 996: « Nuovi programmi dei concorsi ed esami di ammissione e promozione nelle carriere dell'Amministrazione civile dell'interno », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 211 del 24 agosto 1965.

all'art. 12, in luogo di « . . . sono abrogate le norme del titolo I, capi I, II, III, IV, V e VI, del titolo II . . . » leggasi: « . . . sono abrogate le norme del titolo I, capi I, II, III, IV, V e VI, e del titolo II . . . ».

Nel programma di esame del concorso per la nomina a consigliere di terza classe in prova:

in luogo di « 1) Diritto costituzionale o diritto amministrativo » leggasi: « 1) Diritto costituzionale e diritto amministrativo ».

in luogo di « 9) Diritto penale (Codice penale: libro I, libro II, titoli II e VII) . . . » leggasi: « 9) Diritto penale (Codice penale: libro I; libro II, titoli II e VII) . . . ».

Nel programma di esami del concorso per merito distinto per la promozione a direttore di sezione:

in luogo di « 2) Legislazione, speciale amministrativa, da specificare nel bando di concorso (prova pratica) » leggasi: « 2) Legislazione speciale amministrativa, da specificare nel bando di concorso (prova pratica) ».

in luogo di « 6) Contabilità di Stato, con particolare riguardo ai servizi del Ministero dell'interno: contabilità finanziaria . . . » leggasi: « 6) Contabilità di Stato, con particolare riguardo ai servizi del Ministero dell'interno; contabilità finanziaria . . . ».

Nel programma dell'esame di idoneità per la promozione a direttore di sezione:

in luogo di « 1) Diritto costituzionale o diritto amministrativo, con . . . » leggasi: « 1) Diritto costituzionale e diritto amministrativo, con . . . ».

in luogo di « 4) Diritto penale (Codice penale: libro I, libro II, titoli II e VII » leggasi: « 4) Diritto penale (Codice penale: libro I; libro II, titoli II e VII) ».

Nel programma di esame del concorso per la nomina a vice ragioniere in prova, al n. 3, in luogo di « . . . tributi locali; imposta di famiglia . . . » leggasi: « . . . tributi locali: imposta di famiglia . . . ».

Nel programma di esame del concorso per la nomina a vice direttore di ragioneria, al n. 7, in luogo di « Nozioni di diritto penale (Codice penale: libro I, libro II, titoli II e VII) » leggasi: « Nozioni di diritto penale (Codice penale: libro I; libro II, titoli II e VII) ».

Nel programma di esame del concorso speciale per la promozione a direttore di ragioneria di prima classe:

in luogo di « 4) Contabilità di Stato, con particolare riguardo ai servizi del Ministero dell'interno contabilità finanziaria . . . » leggasi: « 4) Contabilità di Stato, con particolare riguardo ai servizi del Ministero dell'interno; contabilità finanziaria . . . ».

in luogo di « 9) Nozioni di diritto penale (Codice penale: libro I, libro II, titoli II e VII). » leggasi: « 9) Nozioni di diritto penale (Codice penale: libro I; libro II, titoli II e VII) ».

Nel programma di esame del concorso per la nomina ad applicato aggiunto in prova:

in luogo di « 1) Componimento d'italiano su argomento semplice, di attualità o di comune conoscenza » leggasi: « 1) Componimento d'italiano su argomento semplice, di attualità e di comune conoscenza »;

in luogo di « 3) Disposizioni concernenti la costituzione, la tenuta o lo scarto . . . » leggasi: « 3) Disposizioni concernenti la costituzione, la tenuta e lo scarto . . . ».

Nel programma di esame del concorso per la promozione a primo archivista, al n. 1, in luogo di « . . . Ministero dell'interno od alla distribuzione . . . » leggasi: « . . . Ministero dell'interno ed alla distribuzione . . . ».

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1965.

Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Perugia.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Visto l'atto n. 499 del 7 ottobre 1964, con il quale l'Amministrazione provinciale di Perugia ha deliberato di classificare a provinciale la strada intercomunale « Meggianese » che inizia dalla Strada statale n. 395 della « Forca di Cerro » ad un chilometro circa a valle dell'abitato di Grotti-Meggiano-Buggiano-innesto alla Strada statale n. 319 « Sellanese » in provincia di Perugia (km. 21+000);

Visto il voto del 22 giugno 1965, n. 896, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha riconosciuto che la strada in parola ha i requisiti voluti dall'art. 4 della legge n. 126;

Ritenuto che la suddetta strada può pertanto essere classificata provinciale ai sensi dell'art. 5 della legge medesima;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, è classificata provinciale la strada « Meggianese », inizio Strada statale n. 395 della Forca di Cerro ad un chilometro circa a valle dell'abitato di Grotti-Meggiano-Buggiano-innesto Strada statale n. 319 « Sellanese », in provincia di Perugia (km. 21+000).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 giugno 1965

Il Ministro: MANCINI

(6276)

DECRETO MINISTERIALE 22 luglio 1965.

Organizzazione di una Scuola professionale ferroviaria per laureati in ingegneria e per studenti del 5° anno con corsi tenuti presso le Università degli studi di Bologna, di Napoli e di Roma.

IL MINISTRO
PER I TRASPORTI E L'AVIAZIONE CIVILE

Visto l'art. 6 della legge 26 marzo 1958, n. 425, concernente lo stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato;

Visto il decreto ministeriale 29 luglio 1959, n. 647, concernente la regolamentazione del terzo comma del predetto art. 6, circa l'organizzazione delle scuole professionali ferroviarie;

Visto l'ordinamento degli studi della Facoltà di ingegneria delle Università degli studi di Bologna, di Napoli e di Roma, nel quale ordinamento sono comprese determinate materie riguardanti i trasporti ferroviari;

Vista la relazione della Direzione generale della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato - Servizio affari generali - n. AG.4.2/30636 del 14 luglio 1965, riguardante la proposta organizzazione di una Scuola professionale ferroviaria per laureati e studenti in ingegneria;

Sentito il parere del Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato:

Decreta:

Art. 1.

Per l'anno accademico 1965-66 è organizzata in Roma, presso la Direzione generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, una Scuola professionale ferroviaria i cui corsi verranno tenuti presso la Facoltà di ingegneria delle Università degli studi di Bologna, di Napoli e di Roma, alla condizione che per la rispettiva sede risultino di aver vinto il concorso di ammissione non meno di cinque candidati.

Art. 2.

Il direttore generale delle Ferrovie dello Stato bandirà il relativo concorso di ammissione, specificando il numero dei posti, i requisiti di ammissibilità, le modalità del concorso e le relative materie di esame; le modalità di svolgimento, le materie e gli esami dei corsi professionali; la istituzione e la assegnazione di borse di studio e la decadenza dalle stesse; i controlli da effettuare e la potestà disciplinare sul comportamento degli allievi; le modalità di formazione delle graduatorie ai fini del diretto reclutamento dei migliori allievi.

Il direttore generale medesimo, inoltre, nominerà una Commissione per la Scuola professionale, specificandone la composizione ed i compiti.

Il bando del concorso di ammissione sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e nel Bollettino ufficiale delle Ferrovie dello Stato.

Art. 3.

E' autorizzata:

1) l'erogazione della somma complessiva di lire 6.600.000 (seimilioniseicentomila) — in ragione di lire 2.200.000 (duemilioniduecentomila) a favore di ciascuna delle Università degli studi di Bologna, di Napoli e di Roma — a titolo di compenso per l'effettuazione dei corsi professionali (compreso il relativo onere per i docenti), per l'uso dei locali e delle attrezzature degli Istituti della rispettiva Facoltà, nonchè per i maggiori oneri derivanti dalla frequenza, da parte di allievi, a lezioni ed esercitazioni su materie universitarie concernenti i trasporti ferroviari, previste a completamento dei corsi della Scuola;

2) l'erogazione della somma complessiva massima di L. 10.000.000 (diecimilioni) per la istituzione — connaturata alla stessa organizzazione della Scuola — di borse di studio da conferire ratealmente agli allievi, secondo l'ordine della graduatoria del concorso di ammissione e nei limiti del detto importo, a titolo di incentivo a prendere parte al concorso ed a seguire i corsi.

Gli importi di cui sopra, per un massimo complessivo di L. 16.600.000 (sedicimilioniseicentomila), faranno carico: per L. 6.600.000 (seimilioniseicentomila) allo stanziamento del capitolo 214 « Spese per l'istruzione e la informazione tecnico-professionale del personale » dello stato di previsione della spesa dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato per l'esercizio 1965 (conto 214 - partitario 16580); per L. 10.000.000 (diecimilioni) allo stanziamento che verrà iscritto nel corrispondente capitolo di spesa dell'esercizio 1966.

Art. 4.

Il direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è autorizzato a stipulare la convenzione con le Università degli studi di Bologna, di Napoli e di Roma, per regolare i reciproci rapporti insorgenti dalla organizzazione della Scuola.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 22 luglio 1965

Il Ministro: JERVOLINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 agosto 1965
Registro n. 49 bilancio Trasporti, foglio n. 115. — SEPE

(6593)

DECRETO MINISTERIALE 5 agosto 1965.

Revoca della registrazione della specialità medicinale denominata « Trioboldina ». (Decreto di revoca n. 3968/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i decreti in data 19 gennaio 1954 e 6 luglio 1957, con i quali veniva registrata al n. 8544 la specialità medicinale « Trioboldina » nelle seguenti preparazioni, 20 e 40 confetti a nome della ditta Brummel, con sede in Milano, via Bronzetti, 20, prodotta nell'officina della ditta Giovanni Ogna di Milano;

Considerato che da un accertamento è risultato che la ditta stessa non ha provveduto a corrispondere negli ultimi cinque anni al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa, per cui ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 4, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Trioboldina » nelle seguenti preparazioni 20 e 40 confetti, registrata al n. 8544 in data 19 gennaio 1954 e 6 luglio 1957 a nome della ditta Brummel di Milano.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione dovrà essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della Repubblica sono incaricati della esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli Ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni, ed il medico provinciale di Milano è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 5 agosto 1965

Il Ministro: Mariotti

(6078)

DECRETO MINISTERIALE 5 agosto 1965.

Revoca della registrazione della specialità medicinale denominata « Balsovitin ». (Decreto di revoca n. 3969/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 27 gennaio 1962, con il quale veniva registrata al n. 18915/A-1 la serie pediatrica della categoria supposte della specialità medicinale denominata Balsochin ed il comunicato in data 13 marzo 1963 che autorizza la variazione della denominazione della suddetta serie in « Balsovitin » a nome della ditta Fyshmed, con sede in Roma, via C. Mirabello, 26, prodotta nell'officina farmaceutica Fargal sita in Roma via Dardanelli n. 15;

Considerato che da un controllo eseguito la composizione della specialità medicinale suddetta non corrisponde a quella dichiarata (la quantità di vitamina A è risultata inferiore del 50% a quella dichiarata) per cui ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della serie pediatrica della categoria supposte della specialità medicinale « Balsovitin », registrata al n. 18915/A-1 con decreto in data 27 gennaio 1962 a nome della ditta Fyshmed di Roma.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione dovrà essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della Repubblica sono incaricati della esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli Ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni, ed il medico provinciale di Roma è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 5 agosto 1965

Il Ministro: Mariotti

(6076)

DECRETO MINISTERIALE 5 agosto 1965.

Revoca della registrazione della specialità medicinale denominata « Fibroblastina ». (Decreto di revoca n. 3972/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 28 marzo 1945, con il quale veniva registrata al n. 102 la specialità medicinale « Fibroblastina », nelle seguenti preparazioni fiale tipo A e B, a nome della ditta Giorgio Giorgi, con sede in Roma, via Colfiorito, 1, prodotta nell'officina farmaceutica della ditta Istituto fitofarmaco terapico Giorgi di Roma;

Considerato che da un accertamento è risultato che la ditta stessa non ha provveduto negli ultimi cinque anni al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa, per cui ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 4, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 488;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Fibroblastina » nelle seguenti preparazioni fiale da 1 cc. tipo A e tipo B, registrata al n. 102 con decreto in data 28 marzo 1945 a nome della ditta Giorgio Giorgi di Roma.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione dovrà essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della Repubblica sono incaricati della esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli Ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni, ed il medico provinciale di Roma è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 5 agosto 1965

Il Ministro: Mariotti

(6080)

DECRETO MINISTERIALE 5 agosto 1965.

Revoca della registrazione della specialità medicinale denominata « Tetramix ». (Decreto di revoca n. 3974/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 29 agosto 1959, con il quale veniva registrata al n. 15.590 la specialità medicinale « Tetramix » compresse, a nome della ditta Savoma medicinali, con sede in Parma, via Baganza, 2, prodotta nell'officina propria;

Visto l'esito del controllo dal quale risulta che la quantità di tetraciclina, determinata con due diverse analisi è del 33,3% e del 29,6% superiore a quella dichiarata e la quantità di oleandomicina, determinata con due diverse analisi è del 56,5% e del 54,1% inferiore a quella dichiarata;

Considerato che nella fattispecie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto la composizione della specialità suddetta non corrisponde a quella dichiarata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Tetramix » 8 compresse da gr. 0,30, registrata al n. 15.590 con decreto in data 29 aprile 1959 a nome della ditta Savoma medicinali di Parma.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione dovrà essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della Repubblica sono incaricati della esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli Ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni ed il medico provinciale di Parma è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 5 agosto 1965

Il Ministro: MARIOTTI

(6085)

DECRETO MINISTERIALE 5 agosto 1965.

Revoca della registrazione della specialità medicinale denominata « Tonico Brummel ». (Decreto di revoca n. 3967/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 26 luglio 1958, con il quale veniva registrata al n. 14065 la specialità medicinale « Tonico Brummel » sciroppo (flacone da gr. 150) a nome della ditta Brummel - Industria farmaceutica italiana, con sede in Milano, via Bronzetti, 20, prodotta nell'officina farmaceutica della ditta Bioterapici italo-svizzeri di Milano;

Considerato che da un accertamento è risultato che la ditta stessa non ha provveduto a corrispondere negli ultimi cinque anni al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa, per cui ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 4, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Tonico Brummel » nella seguente preparazione sciroppo (flacone da gr. 150) registrata al n. 14065 in data 26 luglio 1958 a nome della ditta Brummel - Industria farmaceutica italiana di Milano.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione dovrà essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della Repubblica sono incaricati della esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli Ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni, ed il medico provinciale di Milano è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 5 agosto 1965

Il Ministro: MARIOTTI

(6084)

DECRETO MINISTERIALE 9 agosto 1965.

Nomina del direttore della Sezione speciale per la riforma fondiaria in Puglia, Lucania e Molise.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 21 ottobre 1950, n. 841, contenente norme per la espropriazione, bonifica, trasformazione ed assegnazione dei terreni ai contadini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1951, n. 67, che istituisce la Sezione speciale per la riforma fondiaria in Puglia, Lucania e Molise presso l'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania;

Visto il decreto ministeriale in data 24 giugno 1964, con il quale il prof. Decio Scardaccione, direttore della predetta Sezione, è stato nominato presidente dell'Ente per lo sviluppo della irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania;

Ritenuta l'opportunità di chiamare il dott. Girolamo Cappiello alle funzioni di direttore della Sezione medesima, in sostituzione del cessato direttore prof. Scardaccione;

Vista la proposta del presidente della Sezione speciale per la riforma fondiaria in Puglia, Lucania e Molise, corredata dal parere del Consiglio;

Visto l'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1951, n. 67;

Decreta:

Articolo unico

A decorrere dalla data del presente decreto, il dottor Girolamo Cappiello è nominato direttore della Sezione speciale per la riforma fondiaria in Puglia, Lucania e Molise presso l'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania.

Roma, addì 9 agosto 1965

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

(6154)

DECRETO MINISTERIALE 17 agosto 1965.

Liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa « Mutua fra assicuratori ed assicurati », con sede in Roma, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale in data 14 maggio 1965 con cui è stata disposta, ai sensi dell'art. 2543 del Codice civile, la revoca degli amministratori e dei sindaci della Società cooperativa « Mutua fra assicuratori ed assicurati », con sede in Roma, ed è stato nominato un commissario governativo nella persona dell'avvocato Carlo Paoletti;

Considerato che, durante la gestione commissariale, non è stato possibile pervenire al risanamento della situazione economica dell'Ente;

Vista la relazione del commissario governativo in data 27 luglio 1965, da cui risulta che le attività della Cooperativa non sono sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la Cooperativa in parola alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La Società cooperativa « Mutua fra assicuratori ed assicurati », con sede in Roma, costituita in data 18 aprile 1952 per rogito Intersimone, repertorio numero 13942, è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e l'avv. Carlo Paoletti ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 17 agosto 1965

p. *Il Ministro*: MARTONI

(6110)

DECRETO MINISTERIALE 19 agosto 1965.

Autorizzazione alla Società « Fiduciaria italo-svizzera S.p.A. », con sede in Milano, ad esercitare attività fiduciaria e di revisione ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA GRAZIA E LA GIUSTIZIA

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, che disciplina l'attività delle società fiduciarie e di revisione;

Visto il regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, contenente le norme per l'attuazione della citata legge 23 novembre 1939, n. 1966;

Vista la domanda presentata dalla Società « Fiduciaria italo-svizzera S. p. A. », con sede in Milano, diretta a conseguire la prescritta autorizzazione all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione;

Accertato che la Società ha adempiuto a tutti gli obblighi all'uopo stabiliti dalla legge e dal regolamento anzidetti;

Accertata altresì la regolarità della documentazione presentata dalla Società stessa;

Decreta:

La Società « Fiduciaria italo-svizzera S. p. A. », con sede in Milano, è autorizzata all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione, ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966 e del regio decreto 22 aprile 1940, numero 531.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 19 agosto 1965

Il Ministro per l'industria e per il commercio
LAMI STARNUTI

Il Ministro per la grazia e la giustizia
REALE

(6601)

DECRETO MINISTERIALE 20 agosto 1965.

Approvazione di una modifica delle condizioni particolari della « Polizza della Scuola », presentata dall'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, con sede in Roma.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449 e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato dal regio 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, con sede in Roma, intesa ad ottenere una modifica delle condizioni di polizza della tariffa denominata « Polizza della Scuola », attualmente in vigore;

Decreta:

E' approvata, secondo il testo debitamente autenticato una modifica alle condizioni di polizza della tariffa denominata « Polizza della Scuola », — decreto ministeriale 21 gennaio 1961 — presentata dall'Istituto Nazionale delle Assicurazioni.

Roma, addì 20 agosto 1965

p. *Il Ministro*: SCARLATO

(6206)

DECRETO MINISTERIALE 20 agosto 1965.

Approvazione di alcune tariffe di assicurazioni sulla vita, presentate dalla Società di assicurazioni e riassicurazioni « La Pace », con sede in Milano.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti del 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Società di assicurazioni e riassicurazioni « La Pace », con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita, di opzioni a scadenza e di condizioni particolari per l'invalidità;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita e opzioni a scadenza, presentate dalla Società di assicurazioni e riassicurazioni: « La Pace », con sede in Milano:

Tariffa R-I, relativa all'assicurazione complementare, a premio annuo, di una rendita temporanea pagabile in caso d'invalidità assoluta e permanente, qualora essa si verifichi entro un determinato periodo di tempo;

Tariffa relativa all'assicurazione complementare per il pagamento immediato, al verificarsi dell'invalidi-

tà, del capitale assicurato con un'assicurazione di tipo misto che preveda l'esonero dal pagamento dei premi in caso d'invalidità;

Tariffa 15, relativa all'assicurazione speciale su due teste, a premio annuo, con differimento automatico di scadenza, di un capitale pagabile per intero ad una epoca prestabilita se entrambi gli assicurati saranno allora in vita e con l'aggiunta di un capitale supplementare in caso di premorienza dell'assicurato contraente, ovvero, immediatamente, e in misura ridotta, in caso di premorienza dell'assicurato beneficiario;

Tassi e condizioni concernenti l'opzione per il differimento automatico da applicare alle tariffe che prevedono il pagamento di capitali a scadenza in caso di vita dell'assicurato;

Opzione per la conversione del capitale pagabile in caso di vita dell'assicurato alla scadenza del contratto, in una rendita vitalizia su due teste, parzialmente o totalmente reversibile da applicare alle forme miste;

Condizioni particolari di polizza relative all'assicurazione complementare di invalidità.

Roma, addì 20 agosto 1965

p. *Il Ministro*: SCARLATO

(6208)

DECRETO MINISTERIALE 30 agosto 1965.

Autorizzazione al Banco di Napoli, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Napoli, ad estendere, come azienda bancaria, le operazioni di credito agrario di esercizio al territorio delle provincie di Cagliari, Nuoro e Sassari.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760 e le successive modificazioni e integrazioni, nonchè il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928 e le successive modificazioni e integrazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e le successive modificazioni e integrazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il proprio decreto in data 1° luglio 1964, col quale il Banco di Napoli, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Napoli, è stato autorizzato a compiere, come azienda bancaria, operazioni di credito agrario di esercizio, ai sensi dell'art. 2 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, con le norme ed alle condizioni dettate dallo stesso regio decreto-legge e dal relativo regolamento, nel territorio delle province di Alessandria, Ancona, Bologna, Bolzano, Brescia, Ferrara, Firenze, Genova, La Spezia, Livorno, Lucca, Milano, Padova, Perugia, Reggio Emilia, Roma, Terni, Torino, Trieste, Venezia e Verona;

Vista la domanda presentata dallo stesso Banco;

Vista la deliberazione adottata dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

L'autorizzazione concessa al Banco di Napoli, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Napoli, come azienda bancaria, col decreto in data 1° luglio 1964, di che in premessa, è estesa al territorio delle province di Cagliari, Nuoro e Sassari.

Oltre che nei casi previsti negli articoli 37, terzo comma e 47, terzo comma, del citato regolamento, la presente autorizzazione e quella citata in premessa potranno essere revocate, con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, qualora esse non abbiano dato luogo ad un effettivo sviluppo della speciale attività creditizia da parte del Banco di Napoli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 agosto 1965

Il Ministro: COLOMBO

(6548)

DECRETO MINISTERIALE 6 settembre 1965.

Sostituzione di un componente del Comitato regionale per la programmazione economica del Lazio.

IL MINISTRO PER IL BILANCIO

Visto il decreto ministeriale del 23 giugno 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 5 luglio 1965, relativo alla composizione del Comitato regionale per la programmazione economica del Lazio;

Vista la nota del 3 settembre 1965, n. 11383, con la quale la Prefettura di Roma comunica che il dott. Nicola Signorello si è dimesso dalla carica di presidente dell'Amministrazione provinciale di Roma e che in sua vece è stato eletto il rag. Ettore Ponti;

Ritenuta la necessità di sostituire nel Comitato regionale per la programmazione economica del Lazio il dott. Nicola Signorello, dimissionario, con il rag. Ettore Ponti eletto presidente dell'Amministrazione provinciale di Roma;

Decreta:

Articolo unico.

Il rag. Ettore Ponti è chiamato a far parte, quale presidente dell'Amministrazione provinciale di Roma, del Comitato regionale per la programmazione economica del Lazio in sostituzione del dott. Nicola Signorello.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 6 settembre 1965

Il Ministro: PIERACCINI

(6614)

DECRETO MINISTERIALE 6 settembre 1965.

Sostituzione di un componente del Comitato regionale per la programmazione economica della Basilicata.

Il MINISTRO PER IL BILANCIO

Visto il decreto ministeriale 16 giugno 1965 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 3 luglio 1965, relativo alla composizione del Comitato regionale per la programmazione economica della Basilicata;

Vista la nota del 3 settembre 1965, n. 1740/27 Div. Gab. con la quale la Prefettura di Potenza comunica che è stato nominato provveditore regionale alle Opere pubbliche per la Basilicata il dott. ing. Mario Santopietro, in sostituzione del dott. ing. Giuseppe Grauso nominato provveditore regionale alle Opere pubbliche per l'Emilia-Romagna;

Ritenuta la necessità di sostituire nel Comitato regionale per la programmazione economica della Basilicata il dott. ing. Giuseppe Grauso nominato provveditore regionale alle Opere pubbliche per l'Emilia-Romagna, con il dott. ing. Mario Santopietro, nominato provveditore regionale alle Opere pubbliche per la Basilicata;

Decreta:

Articolo unico.

Il dott. ing. Mario Santopietro è chiamato a far parte, quale provveditore regionale alle Opere pubbliche per la Basilicata, del Comitato regionale per la programmazione economica della Basilicata in sostituzione del dott. ing. Giuseppe Grauso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 6 settembre 1965

Il Ministro: PIERACCINI

(6619)

DECRETO MINISTERIALE 6 settembre 1965.

Sostituzione di un componente del Comitato regionale per la programmazione economica della Campania.

IL MINISTRO PER IL BILANCIO

Visto il decreto ministeriale 16 giugno 1965 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 3 luglio 1965, relativo alla composizione del Comitato regionale per la programmazione economica della Campania;

Vista la nota del 3 settembre 1965, n. 028.929, con la quale la Prefettura di Napoli comunica che è stato nominato provveditore regionale alle Opere pubbliche per la Campania il dott. ing. Giuseppe Virno in sostituzione del dott. ing. Giorgio Betocchi nominato provveditore regionale alle Opere pubbliche per il Molise;

Ritenuta la necessità di sostituire nel Comitato regionale per la programmazione economica della Campania il dott. ing. Giorgio Betocchi, trasferito ad altra sede con l'ing. Giuseppe Virno nominato provveditore regionale alle Opere pubbliche per la Campania;

Decreta:

Articolo unico.

Il dott. ing. Giuseppe Virno è chiamato a far parte, quale provveditore regionale alle Opere pubbliche per la Campania, del Comitato regionale per la programmazione economica della Campania in sostituzione del dott. ing. Giorgio Betocchi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 6 settembre 1965

Il Ministro: PIERACCINI

(6618)

DECRETO MINISTERIALE 8 settembre 1965.

Delimitazione delle zone, in provincia di Forlì, nelle quali ricadono le aziende agricole danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche dal 15 marzo 1964 al 13 maggio 1965.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Viste le leggi 21 luglio 1960, n. 739 e 6 aprile 1965, n. 351, recanti provvidenze per le zone agrarie danneggiate da calamità naturali e da eccezionali avversità atmosferiche;

Visto l'art. 1 della citata legge 21 luglio 1960, n. 739, che prescrive la delimitazione a cura del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro delle zone nelle quali ricadono le aziende agricole danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche cui possono essere concesse le provvidenze previste nello stesso articolo;

Visto l'art. 1 della legge 6 aprile 1965, n. 351, che autorizza la spesa destinata agli interventi preveduti nel citato art. 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, per i danni cagionati alle aziende agrarie dagli eventi naturali di carattere eccezionale durante il periodo dal 15 marzo 1964 al 13 maggio 1965;

Sentiti l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura e l'Ispettorato ripartimentale delle foreste per la provincia di Forlì;

Decreta:

Per la provincia di Forlì si delimitano a' sensi dell'art. 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, le seguenti zone per le calamità naturali e le eccezionali avversità atmosferiche verificatesi dal 15 marzo 1964 al 13 maggio 1965:

comune di Bagno di Romagna, per le località Monte Guidi, Carnaio, Crocedevoli, Paganico, Poggio alla Lastra, Valbona, Ridracoli, Selvapiana, Crocesanta, Alta Castellina, Fossatone, Casellina, Larciano, Vessa, Saiaccio, San Silvestro, Quarto;

comune di Bertinoro, per le località Bracciano, Collinallo, Polenta, Gamberona;

comune di Cattolica, per le località Pantano, Via Adriatica;

comune di Cesena, per le località Montevecchio, Carpineta, Borello, Santa Lucia, Luzzena, Saiano;

comune di Cesenatico, per le località Celle, Villa Marina;

comune di Civitella di Romagna, per le località San Martino in Varolo, San Giovanni in Squarzarolo, Voltre, Badia Voltre, Cusercoli, Petrella, Civitella, Montevecchio, Monalda, Seguno, Giaggiolo, Piandispino, San Paolo, Civorio, Cigno, Castagnolo, Valdipondo, Badie, Seggio;

comune di Coriano, per la località Passano;

comune di Dovadola, per le località Pievesalutare, Villa Renosa, Badia, SS. Annunziata, Santa Maria in Casola e per le località confinanti con il centro abitato del capoluogo;

comune di Galeata, per la località Montegrosso;

comune di Gatteo, per le località Fenili, Capanni;

comune di Longiano, per la località Moltigallo;

comune di Meldola, per le località Montevescovo, Piandispino, Castelnuovo, Valdinoce, San Francesco, Teodorano, Gualdo, Bagnolo;

comune di Mercato Saraceno, per le località Montesorbo, Musella, Tornano, Schiazzano;

comune di Misano Adriatico, per la località Gorguccia;

comune di Modigliana, per le località San Casciano, Lago, San Savino, Tossino;

comune di Monte Colombo, per le località San Savino, Croce;

comune di Portico e San Benedetto, per le località Santa Maria in Girone e San Benedetto;

comune di Predappio, per la località omonima e per le località San Cristoforo, Marsignano, San Savino, Tontola, San Casciano, Baccanello, Monte Mirabello;

comune di Premilcuore, per la località omonima e per le località Fantella, Fiumicello, Rio Campi, Ontaneta, San Martino, Santa Maria in Montalto;

comune di Riccione, per la località Rio Marano;

comune di Rimini, per le località Viserba, via Adriatica;

comune di Rocca San Casciano, per le località Villa Renosa, San Donnino, Rio Ridaccio, Sassello, Limisano, Santo Stefano;

comune di Roncofreddo, per le località Samba, Monteleone, Santa Paola, Sorrivoli, Diolaguardia, Adriano, Oriola, Monteaguzzo, Montecodruzzo;

comune di Santa Sofia, per le località Montriolo, Raggio, Spinello, rio Salso Biserno, Colina di Pondo, Saviana, Corniolo, Camposonaldo, San Martino, Cabelli, Calanca, Sasso, Campaccio, Cornieto, Valbonella, Burraia, Fangacci, Calci, rio Pondo;

comune di Sarsina, per le località Casteldalfero, Santo Stefano, Rivoschio, Pieve di Rivoschio, Massa, San Martino, Bagno, Ranchio, Via Piana, Lagaccio, Valbiano, Monteriolo, Montalto, Tezzo, San Biagio, Sorbano;

comune di Sogliano al Rubicone, per le località Montepetra, Montegelli, Sogliano, Montebello, Rontagnana;

comune di Verghereto, per le località Sant'Alessio, Alfero, Riofreddo, Nasseto, Pereto, Capanne, Castelpriore, Tavolicci, Mazzi, Donicilio, Para, Montecoronaro, Arpina, Prati, Balze, Montione;

comune di Verucchio, per la località Rio Albini.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 8 settembre 1965

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(6656)

DECRETO MINISTERIALE 8 settembre 1965.

Delimitazione delle zone, in provincia di Brescia, nelle quali ricadono le aziende agricole danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche dal 15 marzo 1964 al 13 maggio 1965.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Viste le leggi 21 luglio 1960, n. 739 e 6 aprile 1965, n. 351, recanti provvidenze per le zone agrarie danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche;

Visto l'art. 1 della citata legge 21 luglio 1960, n. 739, che prescrive la delimitazione a cura del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro delle zone nelle quali ricadono le aziende agricole danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche cui possono essere concesse le provvidenze previste nello stesso articolo;

Visto l'art. 1 della legge 6 aprile 1965, n. 351, che autorizza la spesa destinata agli interventi preveduti nel citato art. 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, per i danni cagionati alle aziende agrarie dagli eventi naturali di carattere eccezionale durante il periodo dal 15 marzo 1964 al 13 maggio 1965;

Sentiti l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura e lo Ispettorato ripartimentale delle foreste per la provincia di Brescia;

Decreta:

Per la provincia di Brescia si delimitano a' sensi dell'art. 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, le seguenti zone per le calamità naturali e le eccezionali avversità atmosferiche verificatesi dal 15 marzo 1964 al 13 maggio 1965:

comune di Chiari, per le località Ghidolino, Fondovilla, Ronchi, Santa Lucia, Fenilnuovo;

comune di Corzano, per la località Ronchi;

comune di Offlaga, per la località Favorzano;

comune di Trenzano, per la località Cossirano;

comune di Barbariga, per le località confinanti con il centro abitato del capoluogo;

comune di Comezzano, per la località Cizzago e per le località confinanti con il centro abitato del capoluogo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 8 settembre 1965

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(6649)

DECRETO MINISTERIALE 8 settembre 1965.

Delimitazione delle zone, in provincia di Brindisi, nelle quali ricadono le aziende agricole danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche dal 15 marzo 1964 al 13 maggio 1965.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Viste le leggi 21 luglio 1960, n. 739 e 6 aprile 1965, n. 351, recanti provvidenze per le zone agrarie danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche;

Visto l'art. 1 della citata legge 21 luglio 1960, n. 739, che prescrive la delimitazione a cura del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro delle zone nelle quali ricadono le aziende agricole danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche cui possono essere concesse le provvidenze previste nello stesso articolo;

Visto l'art. 1 della legge 6 aprile 1965, n. 351, che autorizza la spesa destinata agli interventi preveduti

nel citato art. 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, per i danni cagionati alle aziende agrarie dagli eventi naturali di carattere eccezionale durante il periodo dal 15 marzo 1964 al 13 maggio 1965;

Sentiti l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura e lo Ispettorato ripartimentale delle foreste per la provincia di Brindisi;

Decreta:

Per la provincia di Brindisi si delimitano a' sensi dell'art. 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, le seguenti zone per le calamità naturali e le eccezionali avversità atmosferiche verificatesi dal 15 marzo 1964 al 13 maggio 1965:

comune di Latiano, per le località Pozzelle, Montemariano, Partemio, Errico, Mosca, Lupo, Lupi, Moreno, Cornola, Cupa, Forchi, Pigna, Cazzanoce, Singolo, Cavalluzzi, Scazzeri, Ficu, Ulive, La Chiesa, Smargiasso, Santa Margherita, Pumo, Pupini, Mondonuovo, Parato, Monti, Pozziello, Monterosso, Cotrino, Demanio, Fondi Mileto, Mileto, Caputi, Ospedale, Piantatella, Danusci, Romatizza, Piantata;

comune di Oria, per le località Lonoce, Santa Cecilia, Pupini, Callana, Carnale, San Pietro, Masone, Scalella, Chiancarella, Pezza dell'Abbate, Monte, Santa Barbara, Portaccio, Pila, Burdo, Fontana, Cazzamendola, Salinaro, Terra di Marina, Squartata, Zivate, Guastaferri, Fontana di Michele, Ficatorta, San Giovanni Lopariete, Perito, Fontana Dritta, Piantata, San Barbaro, Reina, Montemanisco, Pappadà, Madonna della Fontana, Pezzacaterina, Monti, Monteperrini, Danusci, Monteverde, Santoro, Patulone, Frascata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 8 settembre 1965

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(6650)

DECRETO MINISTERIALE 8 settembre 1965.

Delimitazione delle zone, in provincia di Cagliari, nelle quali ricadono le aziende agricole danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche dal 15 marzo 1964 al 13 maggio 1965.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Viste le leggi 21 luglio 1960, n. 739 e 6 aprile 1965, n. 351, recanti provvidenze per le zone agrarie danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche;

Visto l'art. 1 della citata legge 21 luglio 1960, n. 739, che prescrive la delimitazione a cura del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro delle zone nelle quali ricadono le aziende agricole danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche cui possono essere concesse le provvidenze previste nello stesso articolo;

Visto l'art. 1 della legge 6 aprile 1965, n. 351, che autorizza la spesa destinata agli interventi preveduti nel citato art. 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, per i danni cagionati alle aziende agrarie dagli eventi naturali di carattere eccezionale durante il periodo dal 15 marzo 1964 al 13 maggio 1965;

Sentiti l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura e lo Ispettorato ripartimentale delle foreste per la provincia di Cagliari;

Decreta:

Per la provincia di Cagliari si delimitano a' sensi dell'art. 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, le seguenti zone per le calamità naturali e le eccezionali avversità atmosferiche verificatesi dal 15 marzo 1964 al 13 maggio 1965:

comuni di Capoterra, Castiadas, Quartu Sant'Elena, Sedilo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 8 settembre 1965

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(6651)

DECRETO MINISTERIALE 8 settembre 1965.

Delimitazione delle zone, in provincia di Campobasso, nelle quali ricadono le aziende agricole danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche dal 15 marzo 1964 al 13 maggio 1965.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Viste le leggi 21 luglio 1960, n. 739 e 6 aprile 1965, n. 351, recanti provvidenze per le zone agrarie danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche;

Visto l'art. 1 della citata legge 21 luglio 1960, n. 739, che prescrive la delimitazione a cura del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro delle zone nelle quali ricadono le aziende agricole danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche cui possono essere concesse le provvidenze previste nello stesso articolo;

Visto l'art. 1 della legge 6 aprile 1965, n. 351, che autorizza la spesa destinata agli interventi preveduti nel citato art. 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, per i danni cagionati alle aziende agrarie dagli eventi naturali di carattere eccezionale durante il periodo dal 15 marzo 1964 al 13 maggio 1965;

Sentiti l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura e lo Ispettorato ripartimentale delle foreste per la provincia di Campobasso;

Decreta:

Per la provincia di Campobasso si delimitano a' sensi dell'art. 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, le seguenti zone per le calamità naturali e le eccezionali avversità atmosferiche verificatesi dal 15 marzo 1964 al 13 maggio 1965:

comuni di Acquaviva Collecroce, Agnone, Bagnoli del Trigno, Bonefro, Campomarino, Carpinone, Castel del Giudice, Castelmauro, Civita Campomarano, Colle d'Anchise, Colletorto, Ferrazzano, Fossalto, Frosolone, Gambatesa, Guglionesi, Ielsi, Larino, Macchia di

Isernia, Matrice, Mirabello Sannitico, Monacilioni, Montecilfone, Montefalcone nel Sannio, Montelongo, Montenero di Bisaccia, Montorio nei Frentani, Palata, Pesche, Petacciato, Pettoranello del Molise, Roccamandolfi, Rotello, San Giacomo degli Schiavoni, San Giuliano di Puglia, San Martino in Pensilis, San Massimo, Santa Croce di Magliano, Scapoli, Sepino, Sessano, Sesto Campano, Tavenna, Termoli, Trivento, Tufara, Ururi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 8 settembre 1965

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(6652)

DECRETO MINISTERIALE 8 settembre 1965.

Delimitazione delle zone, in provincia di Chieti, nelle quali ricadono le aziende agricole danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche dal 15 marzo 1964 al 13 maggio 1965.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Viste le leggi 21 luglio 1960, n. 739 e 6 aprile 1965, n. 351, recanti provvidenze per le zone agrarie danneggiate da calamità naturali e da eccezionali avversità atmosferiche;

Visto l'art. 1 della citata legge 21 luglio 1960, n. 739, che prescrive la delimitazione a cura del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro delle zone nelle quali ricadono le aziende agricole danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche cui possono essere concesse le provvidenze previste nello stesso articolo;

Visto l'art. 1 della legge 6 aprile 1965, n. 351, che autorizza la spesa destinata agli interventi preveduti nel citato art. 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, per i danni cagionati alle aziende agrarie dagli eventi naturali di carattere eccezionale durante il periodo dal 15 marzo 1964 al 13 maggio 1965;

Sentiti l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura e l'Ispettorato ripartimentale delle foreste per la provincia di Chieti;

Decreta:

Per la provincia di Chieti si delimitano a' sensi dell'art. 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, le seguenti zone per le calamità naturali e le eccezionali avversità atmosferiche verificatesi dal 15 marzo 1964 al 13 maggio 1965:

comune di Carpineto Sinello, per le località di Piteto, Confine;

comune di Casacanditella, per le località Dendalo, Lisgoni, Calcare, Semivicoli;

comune di Castelguidone, per la località Cannella;

comune di Francavilla a Mare, per le località Cese, Arenaro, San Giovanni;

comune di Guardiagrele, per le località Colle Barone, Tiballo, Strazza, Colle Lama;

comune di Montazzoli, per la località Piana Pescara;

comune di Palena, per la località Lami;

comune di Scerni, per la località Riguardata;

comune di Tornareccio, per le località Sterparo, Vallecutina, Lamalunga, Due Acque, Santo Stefano, Torricchio, Riguardata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 8 settembre 1965

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(6653)

DECRETO MINISTERIALE 8 settembre 1965.

Delimitazione delle zone, in provincia di Cremona, nelle quali ricadono le aziende agricole danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche dal 15 marzo 1964 al 13 maggio 1965.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Viste le leggi 21 luglio 1960, n. 739 e 6 aprile 1965, n. 351, recanti provvidenze per le zone agrarie danneggiate da calamità naturali e da eccezionali avversità atmosferiche;

Visto l'art. 1 della citata legge 21 luglio 1960, n. 739, che prescrive la delimitazione a cura del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro delle zone nelle quali ricadono le aziende agricole danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche cui possono essere concesse le provvidenze previste nello stesso articolo;

Visto l'art. 1 della legge 6 aprile 1965, n. 351, che autorizza la spesa destinata agli interventi preveduti nel citato art. 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, per i danni cagionati alle aziende agrarie dagli eventi naturali di carattere eccezionale durante il periodo dal 15 marzo 1964 al 13 maggio 1965;

Sentiti l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura e l'Ispettorato ripartimentale delle foreste per la provincia di Cremona;

Decreta:

Per la provincia di Cremona si delimitano a' sensi dell'art. 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, le seguenti zone per le calamità naturali e le eccezionali avversità atmosferiche verificatesi dal 15 marzo 1964 al 13 maggio 1965:

comune di Pozzaglio, per la località Casalsigone.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 8 settembre 1965

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(6654)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Rinnovo della zona di divieto di caccia e uccellagione in comune di Sefro (Macerata)

Con decreto ministeriale 28 agosto 1965 è vietata, fino al 30 giugno 1971, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1026, la caccia alla lepre, starna, quaglia, tordo, tordo sassello, merlo, cesena (tordella marina), tordella nostrana, allodola, colombaccio, colombella, beccaccia, palmipedi e trampolieri, fringillidi.

(6458)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Uta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 6 settembre 1965, il comune di Uta (Cagliari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6581)

Autorizzazione al comune di Sini ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 6 settembre 1965, il comune di Sini (Cagliari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.050.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6582)

Autorizzazione al comune di Ardauli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 6 settembre 1965, il comune di Ardauli (Cagliari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.790.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6583)

Autorizzazione al comune di Arbus ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 6 settembre 1965, il comune di Arbus (Cagliari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6584)

Autorizzazione al comune di Casalduni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 6 settembre 1965, il comune di Casalduni (Benevento), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.000.891, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6585)

Autorizzazione al comune di Campoli del Monte Taburno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 6 settembre 1965, il comune di Campoli del Monte Taburno (Benevento), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.851.935, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6586)

Autorizzazione al comune di Arpaise ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 6 settembre 1965, il comune di Arpaise (Benevento), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.384.540, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6587)

Autorizzazione al comune di Apollosa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 6 settembre 1965, il comune di Apollosa (Benevento), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.623.630, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6588)

Autorizzazione al comune di Altavilla Silentina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 2 settembre 1965, il comune di Altavilla Silentina (Salerno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.379.120, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6589)

Autorizzazione al comune di Sant'Agata di Puglia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 2 settembre 1965, il comune di Sant'Agata di Puglia (Foggia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.392.115, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6590)

Autorizzazione al comune di Troia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 2 settembre 1965, il comune di Troia (Foggia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 29.661.505, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6591)

Autorizzazione al comune di Roseto Valfortore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 2 settembre 1965, il comune di Roseto Valfortore (Foggia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.101.235, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6592)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Settima estrazione per l'ammortamento del Prestito nazionale redimibile 5 % « Trieste »

Si rende noto che il giorno 5 ottobre 1965, alle ore 10 in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, nella sala aperta al pubblico, avrà luogo, ai fini dell'ammortamento, la Settima estrazione di una serie del Prestito nazionale redimibile 5 % « Trieste », che sarà rimborsata a partire dal 1° gennaio 1966.

La serie sorteggiata verrà pubblicata in supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 3 settembre 1965

Il direttore generale: GAGLIARDO

(6493)

MINISTERO DEL TESORO

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 20 aprile 1965, registrato alla Corte dei conti il 10 agosto 1965, registro n. 21 Tesoro, foglio n. 39, il ricorso straordinario 28 gennaio 1961, proposto dal sig. Giovanni Agus per l'annullamento del provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 4439/B.C.S., in data 26 gennaio 1955, è accolto.

(6480)

CONSORZIO DI CREDITO PER LE OPERE PUBBLICHE

Avviso riguardante il sorteggio, per il rimborso, di titoli rappresentanti obbligazioni delle: Serie ordinarie 4,50 % trentacinquennale, 5 % trentennale, 5 % trentacinquennale, 5,50 % trentennale, 6 % trentennale; Serie speciali 5,50 % « Ricostruzione edilizia », 5 % di Credito comunale « Città di Roma », 1ª emissione e 4,50 % « Città di Palermo ».

Si notifica che il giorno 1° ottobre 1965, con inizio alle ore 8,30, si procederà, presso la sede del Consorzio di credito per le opere pubbliche, via Quintino Sella n. 2, Roma, alle seguenti operazioni:

a) *In ordine alle obbligazioni* 4,50% *trentacinquennale*:

Estrazione a sorte di:
n. 92 titoli di L. 2.500;
» 189 titoli di » 5.000;
» 134 titoli di » 12.500;

in totale n. 415 titoli per il complessivo valore nominale di L. 2.850.000.

b) *In ordine alle obbligazioni* 5% *trentennale*:

Estrazione a sorte di:
n. 1.294 titoli di L. 50.000;
» 1.744 titoli di » 500.000;
» 463 titoli di » 1.000.000;
» 23 titoli di » 5.000.000;

in totale n. 3.524 titoli per il complessivo valore nominale di L. 1.514.700.000.

c) *In ordine alle obbligazioni* 5% *trentacinquennale*:

Estrazione a sorte di:
n. 8.374 titoli di L. 5.000;
» 2.358 titoli di » 12.500;
» 1.671 titoli di » 25.000;
» 1.894 titoli di » 50.000;
» 800 titoli di » 500.000;

in totale n. 15.097 titoli per il complessivo valore nominale di L. 607.820.000.

d) *In ordine alle obbligazioni* 5,50% *trentennale*:

Estrazione a sorte di:
n. 1.323 titoli di L. 50.000;
» 1.230 titoli di » 500.000;
» 292 titoli di » 1.000.000;
» 45 titoli di » 5.000.000;

in totale n. 2.890 titoli per il complessivo valore nominale di L. 1.198.150.000.

e) *In ordine alle obbligazioni* 6% *trentennale*:

Estrazione a sorte di:
n. 1.170 titoli di L. 12.500;
» 7.189 titoli di » 50.000;
» 4.999 titoli di » 500.000;
» 668 titoli di » 1.000.000;
» 63 titoli di » 5.000.000;
» 4 titoli di » 10.000.000;

in totale n. 14.093 titoli per il complessivo valore nominale di L. 3.896.575.000.

f) *In ordine alle obbligazioni* 5% *di Credito comunale - Serie speciale « Città di Roma » - 1ª emissione*:

Estrazione a sorte di:
n. 460 titoli di L. 500;
» 370 titoli di » 2.500;
» 550 titoli di » 5.000;
» 376 titoli di » 12.500;

in totale n. 1.756 titoli per il complessivo valore nominale di L. 8.605.000.

g) *In ordine alle obbligazioni* 4,50% *di Credito comunale - Serie speciale « Città di Palermo »*:

Estrazione a sorte di:
n. 618 titoli di L. 5.000;
per il complessivo valore nominale di L. 3.090.000.

h) *In ordine alle obbligazioni* 5,50% *Serie speciale « Ricostruzione edilizia »*:

a) 1ª *Emissione*:

Estrazione a sorte di:
n. 402 titoli di L. 12.500;
» 479 titoli di » 25.000;
» 791 titoli di » 50.000;
» 116 titoli di » 500.000;

in totale n. 1.788 titoli per il complessivo valore nominale di L. 114.550.000.

A seguito del rimborso anticipato, effettuato dal comune di Torino, di obbligazioni per il valore nominale di L. 189.637.500, il valore nominale delle obbligazioni da estinguere nell'anno in corso si riduce da L. 135.100.000, come dal piano di ammortamento riportato a tergo dei titoli, alle predette L. 114.550.000.

b) 2ª *Emissione*:

Estrazione a sorte di:
n. 5 titoli di L. 12.500;
» 1 titoli di » 50.000;
» 49 titoli di » 500.000;

in totale n. 55 titoli per il complessivo valore nominale di L. 24.612.500.

A seguito del rimborso anticipato, effettuato dal comune di Torino, di obbligazioni per il valore nominale di L. 396.100.000, il valore nominale delle obbligazioni da estinguere nell'anno in corso si riduce da L. 51.500.000, come dal piano di ammortamento riportato a tergo dei titoli, alle predette L. 24.612.500.

Alle suddette operazioni potrà assistere il pubblico.

Con successiva notificazione saranno pubblicati i numeri dei titoli sorteggiati.

Roma, addì 9 settembre 1965

Il presidente: ODORIZZI

(6678)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso per titoli ad un posto di sanitario aggregato presso le carceri giudiziarie di Campobasso

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1758 e la tabella organica approvata con regio decreto 4 aprile 1935, numero 497;

Visto il decreto ministeriale 6 luglio 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del 25 agosto 1948, n. 197;

Vista la tabella unica annessa alla legge 17 febbraio 1958, n. 111;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ad un posto di sanitario aggregato presso le carceri giudiziarie di Campobasso, con la retribuzione iniziale di L. 518.300 annue lorde (3° gruppo).

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia, del diploma di abilitazione all'esercizio della professione, ovvero aver titolo alla abilitazione provvisoria;

b) essere iscritti all'albo dei medici chirurghi;

c) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) avere il godimento dei diritti politici;

e) essere di sana e robusta costituzione, immune da difetti ed imperfezioni fisiche;

f) avere sempre tenuto buona condotta morale e civile;

g) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare;

h) non essere stati destituiti o dispensati dal servizio presso una pubblica Amministrazione o decaduti da un impiego statale per i motivi indicati all'art. 127, lettera *d*) del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Tali requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. Per difetto di essi può essere disposta la esclusione dal concorso con provvedimento motivato del procuratore generale presso la Corte dei appello di Napoli.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata, dovranno pervenire entro e non oltre i sessanta giorni successivi a quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, alla Procura generale di Napoli.

Non saranno accolte le domande pervenute, per qualsiasi causa, oltre il termine sopra indicato.

La data di arrivo della domanda è stabilita dal timbro a data apposto dalla anzidetta Procura generale.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda:

1) il proprio nome e cognome;
2) la data ed il luogo di nascita;
3) il possesso della cittadinanza italiana o del titolo di equiparazione;
4) il Comune nelle cui liste elettorali essi sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
5) le eventuali condanne penali riportate o gli eventuali procedimenti penali pendenti a loro carico;
6) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;
7) di essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia, del diploma di abilitazione all'esercizio della professione, o di aver titolo alla abilitazione provvisoria;
8) di essere iscritti all'albo dei medici chirurghi;
9) la propria residenza o il proprio domicilio al quale dovranno essere inviate le comunicazioni concernenti il concorso.

La domanda deve essere sottoscritta dall'aspirante e la firma del medesimo dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza.

Per gli aspiranti che siano dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 4.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1) diploma originale o copia autenticata, su carta bollata, della laurea in medicina e chirurgia.

L'autenticazione della copia del diploma di laurea può essere fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare, in sua vece, il certificato-diploma sulla prescritta carta legale, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma, fino a quando quest'ultimo potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del predetto diploma, l'aspirante dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, numero 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del diploma medesimo;

2) certificato delle votazioni riportate nelle singole materie nel conseguimento del diploma di laurea in medicina e chirurgia, rilasciato su carta bollata dall'Università degli studi presso la quale il diploma stesso è stato conseguito;

3) uno dei seguenti documenti militari:

a) per gli aspiranti che abbiano prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali), ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per sottufficiali e militari di truppa), rilasciato dall'autorità militare competente in bollo;

b) per gli aspiranti che siano stati dichiarati «abili arruolati» dal competente Consiglio di leva, ma che, per qualsiasi motivo non abbiano prestato servizio militare: copia o estratto del foglio matricolare militare, rilasciato dal distretto militare competente in bollo;

c) per gli aspiranti che siano dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva: certificato di esito di leva, rilasciato dal sindaco, in bollo e vistato dal commissario di leva;

4) gli eventuali titoli accademici rilasciati da Università o da Istituti equipollenti (lauree, libere docenze, diplomi di specializzazione e corsi di perfezionamento seguiti da esami) di cui gli aspiranti siano forniti, quelli attestanti l'attività professionale effettivamente ed ininterrottamente prestata per un periodo non inferiore a sei mesi, presso gli Istituti di prevenzione e pena o altri Enti pubblici (cliniche universitarie, ospedali civili, etc.) e quelli dottrinali (pubblicazioni scientifiche, vittoria o idoneità in pubblici concorsi etc.).

Art. 5.

La Commissione esaminatrice, composta a termini dell'articolo 3 del regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1758 — dopo aver preliminarmente determinati, mediante coefficienti numerici, i criteri di valutazione dei titoli, avuto riguardo alla qualificazione dell'Istituto presso il quale il candidato dovrà svolgere la sua opera, e dopo aver provveduto ad una dettagliata elencazione dei titoli posseduti da ciascuno degli aspiranti medesimi — formerà la graduatoria di merito con l'indicazione della votazione complessiva a ciascuno attribuita in base ai titoli stessi.

A parità di merito si terrà conto delle preferenze stabilite dalle disposizioni in vigore.

Tale graduatoria dovrà essere trasmessa al Ministero di grazia e giustizia corredata dalla relazione e del parere previsti dal citato art. 3 del regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1758.

Art. 6.

Il Ministro, con proprio decreto, riconosciuta la regolarità del procedimento, provvede a nominare il vincitore del concorso, tenendo conto delle risultanze della graduatoria e del motivato parere espresso dalla Commissione.

La nomina è subordinata all'accertamento dei requisiti richiesti per il conferimento dell'incarico.

A tal fine il vincitore medesimo sarà invitato a far pervenire al Ministero di grazia e giustizia, nel termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui ha ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta bollata dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine se l'aspirante è nato nel territorio della Repubblica, ovvero, del Comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita, se l'aspirante è nato all'estero;

b) certificato di cittadinanza italiana, su carta bollata, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza, ovvero l'ufficio dello stato civile del Comune di origine;

c) certificato di godimento dei diritti politici; su carta bollata, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza;

d) certificato, su carta bollata, rilasciato dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica, immune da difetti o imperfezioni che possano influire sulla sua idoneità al servizio;

Gli aspiranti invalidi di guerra o invalidi civili per fatti di guerra ed assimilabili o invalidi per servizio produrranno un certificato medico rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenente, fra l'altro, ai sensi dell'art. 6, n. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, la dichiarazione che l'invalido, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità degli altri nè alla sicurezza degli impianti.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso;

e) certificato generale del casellario giudiziale, su carta bollata, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

f) certificato di abilitazione all'esercizio della professione o certificato di abilitazione provvisoria alla professione;

g) certificato di iscrizione all'albo dei medici chirurghi.

I documenti di cui alle precedenti lettere b), c), d), e) dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito a presentarli.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 5 agosto 1965

Il Ministro: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° settembre 1965
Registro n. 27 Grazia e giustizia, foglio n. 254. — CHIRICO

(6595)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Concorso, per titoli ed esame, a complessivi trenta posti per l'ammissione alla Scuola professionale ferroviaria per laureati in ingegneria e per studenti del 5° anno.

IL DIRETTORE GENERALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

Visto il decreto ministeriale 29 luglio 1959, n. 647, concernente la regolamentazione del terzo comma dell'art. 6 dello stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato, circa l'organizzazione delle scuole professionali ferroviarie;

Visto il decreto ministeriale 22 luglio 1965, n. 6145, concernente l'organizzazione di una Scuola professionale ferroviaria per l'anno accademico 1965-1966;

Delibera:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli ed esame, a complessivi trenta posti per l'ammissione alla Scuola professionale ferroviaria, i cui corsi verranno tenuti presso la Facoltà di ingegneria delle Università degli studi di Bologna, di Napoli e di Roma, alla condizione che per la rispettiva sede risultino di aver vinto il concorso di ammissione non meno di cinque candidati.

Art. 2.

Possono partecipare al concorso, purchè alla data di scadenza del termine per la presentazione della relativa domanda si trovino in possesso di tutti i requisiti prescritti dalle norme vigenti per l'assunzione in servizio ferroviario e non abbiano superato il 28° anno di età:

1) i laureati in ingegneria, esclusi quelli in ingegneria chimica;

2) gli studenti iscritti per l'anno accademico 1965-66, o che siano stati iscritti per il 1964-65, al 5° anno della Facoltà di ingegneria (esclusa l'ingegneria chimica), purchè, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso, non debbano ancora sostenere, per completare l'intero piano di studi, più di nove esami, oltre l'esame di laurea.

Alle medesime condizioni possono essere ammessi anche gli studenti fuori corso del 5° anno degli stessi corsi di laurea.

Al concorso non sono ammessi i vincitori dei concorsi relativi alla Scuola professionale organizzata per gli anni accademici 1962-63 e 1963-64, salvo quanto previsto al successivo art. 18.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, su carta bollata da L. 400 e redatta in conformità al modello allegato A), dovrà essere trasmessa (a mezzo posta raccomandata) in maniera che pervenga alla Direzione generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato - Servizio affari generali - piazza della Croce Rossa - Roma, entro il termine perentorio del 30 novembre 1965.

Nell'inoltro della domanda non è consentito alcun tramite e pertanto l'eventuale ritardo nel recapito della medesima non sarà per alcun motivo ritenuto giustificato.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale. Per il dipendente statale è sufficiente il visto del proprio capo dell'ufficio e per il militare alle armi quello del comandante della compagnia o unità equiparata.

In detta domanda il candidato dovrà dichiarare:

il cognome e nome;

la data e il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

gli eventuali servizi prestati come impiegato presso pubbliche Amministrazioni (compresa l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato) e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

il gruppo di materie, di cui al successivo art. 9, prescelto per l'esame di concorso;

la Facoltà di ingegneria (Bologna, Napoli o Roma) presso la quale intenderebbe seguire i corsi della Scuola professionale;

il proprio indirizzo.

Art. 4.

Unitamente alla domanda di partecipazione al concorso, il candidato dovrà produrre:

un certificato, rilasciato dalla rispettiva Università, dal quale risultino gli esami sostenuti ed i voti riportati, nonchè il numero e la specie degli esami eventualmente mancanti per completare il piano di studi previsto per il conseguimento della laurea. Nel certificato medesimo, od in altro aggiuntivo, dovrà altresì risultare: per i laureati, il voto di laurea; per gli studenti, l'anno di corso cui sono iscritti per il 1965-66, o sono stati iscritti per l'anno 1964-65;

i documenti attestanti il possesso di eventuali titoli di merito (culturali, professionali, pubblicazioni), ai fini della attribuzione di puntazioni aggiuntive di cui all'ultimo comma del successivo art. 8.

Art. 5.

L'ammissione alla Scuola professionale è subordinata alla condizione che, nel piano di studi seguito o da seguire dal candidato per il conseguimento della laurea, siano comprese le seguenti materie:

Tecnica ed economia dei trasporti (è considerata equivalente la materia « Trasporti I »);

Trazione elettrica.

In caso contrario, nella domanda di partecipazione al concorso, il candidato dovrà impegnarsi, qualora risulti vincitore del concorso medesimo, a frequentare nell'anno accademico 1965-66 le lezioni delle dette materie presso la prescelta Facoltà di ingegneria ed a sostenere gli esami presso la Scuola professionale, nella rispettiva località sede dei corsi, restando inteso che gli esami sulle discipline suddette, sostenuti presso la Scuola, non hanno alcun valore accademico.

Art. 6.

Apposita Commissione, nominata dal sottoscritto, esaminera la posizione dei candidati rispetto al concorso, disponendo le eventuali esclusioni per difetto di requisiti prescritti (il cui possesso verra accertato direttamente a cura della Azienda), sottoporrà agli esami i candidati, eserciterà il controllo sull'espletamento dei corsi e svolgerà tutti gli altri compiti inerenti alla Scuola, di cui ai successivi articoli.

Art. 7.

I concorrenti verranno sottoposti, a cura dell'Azienda, a visita medica per l'accertamento dei requisiti fisici richiesti per l'ammissione in impiego ferroviario con la qualifica di ispettore.

I concorrenti stessi, con la firma che dovranno apporre in calce al certificato sanitario al termine della visita, si intenderanno edotti dell'esito della visita stessa; quelli dichiarati inidonei potranno chiedere una visita d'appello e a tal fine, entro 10 giorni dalla predetta comunicazione, dovranno far pervenire al presidente della Commissione (Servizio affari generali - Piazza della Croce Rossa - Roma) apposita domanda in carta legale, corredata da certificato medico.

La visita stessa, qualora accordata, sarà praticata a Roma presso il Servizio sanitario delle Ferrovie dello Stato.

Coloro che saranno dichiarati definitivamente inidonei o che non avranno fatto pervenire la domanda entro il termine sopra indicato, verranno esclusi dal concorso.

Art. 8.

Per i titoli di merito la Commissione disporrà del punteggio seguente:

1) da 18 a 30 punti per la media dei voti riportati in tutti gli esami universitari superati, aggiungendo peraltro 4/10 di punto per ogni esame da sostenere in meno rispetto ai nove esami previsti al precedente art. 2;

2) sino a 3 punti per il voto riportato nell'esame di laurea;

3) sino a 3 punti per il complesso di altri titoli di merito (culturali, professionali, pubblicazioni).

Art. 9.

L'esame di concorso consisterà in un colloquio su uno dei seguenti tre gruppi di materie, a scelta del candidato:

A) Scienza delle costruzione - Tecnica delle costruzioni.

B) Meccanica applicata alle macchine - Macchine.

C) Fisica tecnica - Elettrotecnica.

L'esame sarà svolto nella località e nei giorni che verranno indicati con apposita credenziale di invito.

Per l'effettuazione del colloquio, la Commissione potrà essere integrata da esperti, designati allo scopo di intesa con le Facoltà di ingegneria sedi dei corsi.

Per la valutazione del colloquio, la Commissione disporrà di 30 punti complessivamente.

Saranno dichiarati idonei i candidati che avranno riportato non meno di 18/30.

La votazione attribuita verrà immediatamente comunicata a ciascun candidato, unitamente al punteggio assegnatogli per i titoli di merito.

Art. 10.

La votazione complessiva ottenuta sommando i punti assegnati per i titoli con i punti attribuiti nel colloquio determinerà la graduatoria di merito.

I candidati classificati ai primi trenta posti saranno dichiarati vincitori del concorso e verranno ammessi quali allievi alla Scuola professionale, rispettivamente nella sede delle Facoltà di ingegneria presso la quale, nella domanda di partecipazione al concorso, hanno precisato di voler seguire i corsi.

Secondo l'ordine di graduatoria e nei limiti dello stanziamento previsto, verranno conferite borse di studio, ciascuna dell'importo di L. 300.000 (trecentomila). Tale importo sarà elevato a L. 400.000 (quattrocentomila) per gli studenti iscritti, per l'anno accademico 1965-66, ad Università diverse da quelle sedi dei corsi professionali e per coloro che, già laureati alla data del 30 novembre 1965, risultino alla data stessa residenti fuori della Provincia ove si trova l'Università sede dei corsi. A tal fine gli interessati saranno invitati a produrre il certificato di residenza, in carta bollata.

L'importo delle borse di studio - previo accantonamento di L. 100.000 (centomila) - verrà corrisposto in quattro rate uguali entro i mesi da marzo a giugno 1966. La rata di marzo si riferirà alle presenze alle lezioni tenute dall'inizio dei corsi a tutto il 28 febbraio; le altre rate successive si riferiranno rispettivamente alle presenze alle lezioni tenute nei mesi di marzo, aprile, maggio. Le rimanenti L. 100.000 (centomila) verranno corrisposte dopo il 1° mese di effettivo servizio ferroviario.

Art. 11.

La Scuola professionale comprenderà lo svolgimento dei corsi:

1) Organizzazione ferroviaria;

2) Impianti ferroviari;

per complessive 36 lezioni per ciascun corso, nei locali e secondo gli orari che verranno stabiliti e resi noti d'intesa con le Facoltà di ingegneria sedi dei corsi. Sentite le Facoltà medesime verranno nominati i docenti e i rispettivi assistenti dei suindicati corsi.

Art. 12.

Oltre agli allievi vincitori del concorso di ammissione, ai corsi della Scuola professionale saranno anche ammessi coloro che siano risultati idonei al concorso medesimo.

La frequenza ai corsi stessi, col superamento dei relativi esami, costituirà in ogni caso titolo di particolare valutazione in sede di partecipazione ai concorsi pubblici per l'ammissione in impiego ferroviario.

Art. 13.

La frequenza ai corsi della Scuola professionale è obbligatoria.

Saranno esclusi dalla concessione del rateo della borsa di studio coloro che, nel periodo cui il rateo stesso si riferisce in base al precedente art. 10, non avranno preso parte ad almeno 2/3 delle lezioni tenute per ciascun corso.

Saranno dichiarati decaduti quali allievi della Scuola ed esclusi dagli esami finali coloro che non avranno preso parte ad almeno 2/3 del complessivo numero di lezioni tenute per ciascun corso.

Art. 14.

I provvedimenti di cui sopra e quelli di cui al successivo art. 15 verranno adottati dalla Commissione, la quale avrà altresì la potestà disciplinare circa il comportamento degli allievi durante le lezioni e potrà decidere l'esclusione dal rateo della borsa di studio o dalla Scuola, di coloro che si rendessero eventualmente demeritevoli.

Art. 15.

La rinuncia, la decadenza o l'esclusione di allievi vincitori del concorso, qualora si verifichino entro il 30 giugno 1966, daranno luogo al subentro di altrettanti allievi idonei al concorso, secondo l'ordine della graduatoria di merito, purchè si trovino ad aver soddisfatto alle richieste condizioni di frequenza di cui all'art. 13.

Art. 16.

Per ciascun allievo verrà istituito un fascicolo individuale nel quale saranno inseriti i relativi atti.

Art. 17.

Nelle sessioni estiva ed autunnale avranno luogo gli esami sui due corsi professionali, nonchè sulle materie di cui al precedente art. 5. A tal fine, la Commissione potrà essere eventualmente integrata da docenti delle rispettive materie.

Per sostenere gli esami gli interessati dovranno avanzare, rispettivamente entro il 20 maggio e 20 settembre 1966, apposita domanda al presidente della Commissione. Le date degli esami verranno direttamente comunicate ai soli allievi che avranno prodotto la relativa domanda.

Gli esami si intendono superati dai candidati cui sia stata attribuita una votazione non inferiore a 18/30; non è consentita la riparazione di esami sostenuti con esito sfavorevole.

Il presidente della Commissione rilascerà, a richiesta, certificazione circa l'esito riportato.

Art. 18.

La Commissione formulerà una prima graduatoria di merito comprendente gli allievi che, entro il 30 giugno 1966, siano in possesso della laurea, ne abbiano fatto pervenire il relativo certificato ed abbiano superato gli esami sui corsi professionali di cui all'art. 11 e quelli sulle materie di cui all'art. 5.

La Commissione medesima formulerà successivamente altre tre graduatorie di merito, comprendenti coloro che si trovano nelle condizioni di cui sopra rispettivamente al 31 agosto 1966, 31 dicembre 1966, 10 maggio 1967.

Nelle due prime graduatorie di cui ai precedenti comma potranno essere altresì compresi, se laureati, gli eventuali allievi vincitori del concorso per la Scuola professionale 1964-65, i quali, pur avendo superato gli esami di cui agli articoli 5 e 11 nelle previste sessioni, non abbiano acquisito il titolo ad essere inclusi nelle graduatorie del concorso stesso esclusivamente perchè non ancora in possesso della laurea. A tal fine gli interessati saranno tenuti a far pervenire il certificato di laurea rispettivamente entro il 30 giugno 1966 e 31 agosto 1966.

Le graduatorie saranno determinate dalla somma dei punti spettanti in base ai seguenti criteri

1) da 18 a 30 punti per la media dei voti riportati sia nel colloquio di cui al precedente art. 9, sia in tutti gli esami universitari sostenuti per il conseguimento della laurea ed in quelli di cui al precedente art. 5 eventualmente sostenuti presso la Scuola professionale;

2) da 18 a 30 punti per la media dei voti riportati negli esami finali sui corsi professionali di cui all'art. 11;

3) da 30 a 50 punti per il voto riportato nell'esame di laurea.

Art. 19.

L'assunzione in impiego ferroviario — in relazione alle disponibilità di posti in organico ai sensi e nei limiti del comma terzo e quarto dell'art. 6 dello stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e previa applicazione delle norme vigenti sulle riserve dei posti e sulle preferenze e precedenze nell ammissioni a pubblico impiego — verrà disposta con la qualifica di ispettore in prova, secondo l'ordine di collocazione nelle quattro graduatorie di merito e previo totale esaurimento di ciascuna delle graduatorie precedenti.

L'assunzione stessa — che resta ovviamente subordinata alla produzione, da parte degli interessati, dei documenti di rito ed all'esito favorevole di un nuovo accertamento dei requisiti fisici richiesti — verrà effettuata con assegnazione dello stipendio iniziale della qualifica, nonchè delle altre competenze spettanti al personale dell'Azienda delle ferrovie dello Stato.

Il trattamento economico avrà inizio dalla data della effettiva assunzione in servizio.

Art. 20.

Durante l'anno del servizio di prova gli assunti saranno tenuti a conseguire, qualora non ne siano già in possesso, l'abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere.

Roma, addì 26 luglio 1965

p. *Il direttore generale*: SANTONI RUGIU

(Su carta bollata da L. 400) ALLEGATO A

Alla Direzione generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato Servizio affari generali - Piazza della Croce Rossa - ROMA

Io sottoscritto (1) nato il a (provincia .) residente a presa conoscenza del bando di concorso per titoli ed esame emanato in data ., per l'ammissione alla Scuola professionale ferroviaria, i cui corsi verranno tenuti presso la Facoltà di ingegneria di Bologna, di Napoli e di Roma, domando di partecipare al concorso stesso, dichiarando di accettare le condizioni tutte contenute nel relativo bando.

Dichiaro inoltre:

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (per coloro che non siano iscritti o siano stati cancellati dalle liste medesime, indicarne i motivi);

di non aver riportato condanne penali (in caso contrario, indicare le condanne riportate, specificandone le date e le autorità che hanno emesso le sentenze relative);

di aver soddisfatto gli obblighi di leva (in caso contrario, indicare se: riformato, rivedibile, ammesso al beneficio del ritardo, iscritto soltanto nelle liste di leva, ecc.);

di non aver mai prestato servizio presso pubbliche Amministrazioni (compresa l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato); (in caso diverso, specificare i servizi prestati, le date e le località relative, nonchè le cause dell'eventuale risoluzione dei rapporti di pubblico impiego);

di prescegliere, per l'esame di concorso cui verrò sottoposto in base all'art. 9 del bando, il seguente gruppo di materie: (indicare A o B o C), e precisamente: (specificare le materie);

di avere l'intendimento di seguire i corsi della Scuola professionale presso la Facoltà di ingegneria di (precisare se Bologna, Napoli o Roma).

Allego un certificato rilasciato dall'Università degli studi di dal quale risultano gli esami sostenuti ed i voti riportati, nonchè (eventualmente) il numero e la specie degli esami mancanti per completare il piano di studi previsto per il conseguimento della laurea. (Nel certificato medesimo — od in altro certificato aggiuntivo da produrre — dovrà anche risultare: per i laureati, il voto di laurea; per gli studenti, l'anno di corso cui sono iscritti per il 1965-66 o sono stati iscritti per il 1964-65.

Allego inoltre i seguenti documenti attestanti il possesso dei titoli di merito:

1.
2.
3.
(ecc.)

Preciso che nel piano di studi seguito (o da seguire) per il conseguimento della laurea sono (o non sono) comprese le materie (Tecnica ed economia dei trasporti — è considerata equivalente la materia « Trasporti I » — e Trazione elettrica), di cui all'art. 5 del bando di concorso (2).

Chiedo infine che ogni comunicazione relativa al presente concorso mi venga fatta al seguente indirizzo, impegnandomi a comunicare tempestivamente le eventuali successive variazioni (3).

Indirizzo .

Data . . . . .

Firma
(da autenticare da un notaio o dal segretario comunale)

Allegati n. . .

(1) Scrivere a macchina o a stampatello.

(2) Qualora le dette materie non fossero comprese, il candidato dovrà aggiungere « Mi impegno, risultando vincitore del concorso, a frequentare nell'anno accademico 1965-66 i relativi corsi presso la Facoltà di ingegneria dell'Università degli studi di (precisare: Bologna, o Napoli, o Roma) e a sostenere gli esami presso la Scuola professionale, nella rispettiva località sede dei corsi.

(3) Il candidato alle armi deve indicare anche l'indirizzo civile.

(6594)

MINISTERO DEL TESORO

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito del concorso per titoli ed esami a trentacinque posti di ispettore in prova nel ruolo della carriera direttiva degli ispettori dell'Ispettorato generale di finanza della Ragioneria generale dello Stato, indetto con decreto ministeriale 13 febbraio 1964.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà avviso che il supplemento straordinario al n. 9 del Bollettino ufficiale del Ministero del tesoro in data 9 settembre 1965 pubblica il decreto ministeriale in data 4 agosto 1965, registrato alla Corte dei conti il 21 agosto dello stesso anno, registro n. 22, foglio n. 47, che approva la graduatoria di merito e dichiara i vincitori del concorso per titoli ed esami a trentacinque posti di ispettore in prova nel ruolo della carriera direttiva degli ispettori dell'Ispettorato generale di finanza della Ragioneria generale dello Stato, indetto con decreto ministeriale 13 febbraio 1964.

(6681)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito del concorso per esami a centoventi posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato, indetto con decreto ministeriale 20 agosto 1964.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà avviso che il supplemento straordinario al n. 9 del Bollettino ufficiale di questo Ministero in data 9 settembre 1965 pubblica il decreto ministeriale in data 12 agosto 1965, registrato alla Corte dei conti il 1° settembre dello stesso anno, registro n. 22, foglio n. 327, che approva la graduatoria di merito e dichiara i vincitori del concorso per esami a centoventi posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato, indetto con decreto ministeriale 20 agosto 1964.

(6682)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale di merito del concorso pubblico per esami a trenta posti di ingegnere in prova nel ruolo della carriera direttiva tecnica dell'A.N.A.S., indetto con decreto ministeriale 18 agosto 1964.

Ai sensi dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà avviso che nel Bollettino ufficiale dell'A.N.A.S. n. 6, 7 ed 8 dell'anno 1965 è pubblicato il decreto ministeriale 2 luglio 1965, registrato alla Corte dei conti il 3 luglio 1965, registro n. 5, foglio n. 361, con il quale è stata approvata la graduatoria generale di merito del concorso pubblico per esami a trenta posti di ingegnere in prova nel ruolo della carriera direttiva tecnica dell'A.N.A.S., indetto con decreto ministeriale 18 agosto 1964, n. 14034, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 277 dell'11 novembre 1964.

(6623)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI L'AQUILA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di L'Aquila

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto n. 3309 in data 4 settembre 1964, con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami a dieci posti di medico condotto vacanti nella provincia di L'Aquila al 30 novembre 1963;

Visto il decreto n. 347/362 in data 15 febbraio 1965, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice e riscontrata la regolarità delle operazioni effettuate da detta Commissione;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 55 del regolamento sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria generale del concorso indicato nelle premesse:

1. Savocchio Michele	punti	63,495
2. Calderoni Mario	»	58,256
3. Palumbo Ugo	»	58,030
4. Frezza Sergio	»	57,495
5. Speranza Evandro	»	57,041
6. Di Luzio Ortenzio	»	55,750
7. D'Alesio Pietro	»	55,712
8. Marini Antonio	»	54,650
9. Lattanzio F. Antonio	»	54,500
10. Rizza Giovanni	»	53,502
11. Conte Nunzio	»	53,262
12. Marcelli Antonio	»	52,958
13. D'Alessandro Eriberto	»	52,212
14. Santilli Gaetano	»	51,868
15. Ruzzi Gaetano	»	51,393
16. Genova Domenico	»	51,083
17. Raffaele C. Berardo	»	50,900
18. Rossi Severino	»	50,612
19. Cerrutti Mario	»	50,533
20. Rossi Carmelo	»	50,400
21. Stefanetti Mario	»	49,779
22. Caione Fernando	»	47,950
23. Stanca Donato	»	47,450
24. Cipollone Mario	»	47,316
25. Orlandi Luigi	»	47,050
26. De Rosa Pasquale	»	45,350
27. Galeota Gaetano	»	45,212
28. Mariani Luigi	»	43,550
29. Chiarelli Umberto	»	43,525
30. Aprile Walter	»	43,108
31. Salucci Remo	»	43,081

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della Provincia. Lo stesso verrà affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'Ufficio del medico provinciale ed a quello dei Comuni interessati.

L'Aquila, addì 2 settembre 1965

Il medico provinciale: FINIZIO

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto n. 3909 in data 4 settembre 1964, con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami a dieci posti di medico condotto vacanti nella provincia di L'Aquila al 30 novembre 1963;

Visto il proprio decreto pari numero e data con il quale viene approvata la graduatoria generale del concorso in questione;

Viste le preferenze dei candidati idonei a detto concorso;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Ai medici sotto indicati, quali vincitori del concorso indicato nelle premesse, sono assegnate le seguenti sedi:

1) Savocchio Michele: Introdacqua;
2) Calderoni Mario: L'Aquila, frazione Preturo;
3) Palumbo Ugo: Cagnano Amiterno;
4) Frezza Sergio: Pescocostanzo;

5) Di Luzio Ortenzio: Consorzio San Pio delle Camere Caporciano;
6) D'Alesio Pietro: Ortona de' Marsi;
7) Marini Antonio: Oricola;
8) Lattanzio F Antonio: Consorzio Castelvecchio Carapelle Calvisio;
9) Rizza Giovanni: Bisegna;
10) D'Alessandro Eriberto: Morino, frazione Rendinara.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel Foglio annunzi legali della Provincia. Lo stesso verrà affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'Ufficio del medico provinciale ed a quello dei Comuni interessati.

L'Aquila, addì 2 settembre 1965

Il medico provinciale: FINIZIO

(6516)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI REGGIO CALABRIA

Graduatoria di merito del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Reggio Calabria

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 837 in data 1° febbraio 1964, con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami, per il conferimento delle condotte ostetriche vacanti nella provincia di Reggio Calabria al 30 novembre 1963;
Visto il decreto n. 9628 del 17 dicembre 1964, relativo alla costituzione della Commissione giudicatrice;
Visti i verbali rassegnati dalla predetta Commissione e riconosciutane la regolarità;
Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè gli articoli 23 e 55 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito delle candidate dichiarate idonee nel concorso di cui in premessa:

1.	Manti Domenica	punti	72,200
2.	Ursino Sabina	»	70,756
3.	Nucera Antonia di Marco	»	69,888
4.	Pasqualini Maria	»	67,730
5.	Martino Caterina	»	66,760
6.	Faccì Teresa	»	65,332
7.	Roscitano Jolanda	»	64,448
8.	Minniti Giuseppa	»	64,322
9.	Fioccari Santa	»	63,366
10.	Riggio Rosa	»	63,244
11.	Stracuzza Grazia	»	61,740
12.	Matacera Teresina	»	61,500
13.	Zirillo Francesca	»	61,160
14.	Mazza Elena	»	60,420
15.	Turrisi Rosaria	»	59,760
16.	Romano Antonia	»	59,640
17.	Spanò Domenica	»	59,320
18.	Cotroneo Giuseppa	»	59,060
19.	Zaccuri Antonia	»	59,000
20.	Rotilio Domenica	»	56,680
21.	Attinà Olga	»	55,486
22.	Sperti Grazia	»	55,264
23.	De Matteo Concettina	»	55,198
24.	Deraco Vigilia	»	54,920
25.	Tuscano Giuseppa	»	54,460
26.	Foti Carmela	»	54,160
27.	Caserta Angela	»	54,132
28.	Squillace Luigina	»	53,720
29.	Longo Angelo	»	51,326
30.	Marrapodi Aureliana	»	51,250
31.	Ceràvolo Angela	»	51,020
32.	Burdocco M. Teresa	»	51,000
33.	Natoli Gina	»	50,944
34.	Liuzzo Angela	»	50,440
35.	Caruso Vincenzina, ex aequo	»	50,120
36.	Sigilli M. Domenica, ex aequo	»	50,120
37.	Nucera Antonia di Antonio	»	49,200
38.	Crupi Pasqualina	»	44,312

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia, per otto giorni consecutivi all'albo di questo ufficio.

Reggio Calabria, addì 4 agosto 1965

Il medico provinciale: LANIA

(6515)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.